

REGOLAMENTO ORGANICO

della

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

DELIBERATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 5 NOVEMBRE 2005

REGOLAMENTO ORGANICO

PREMESSA

Il Regolamento Organico (RO) detta le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), orientate a disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle società affiliate, dei tesserati e di chiunque altro sia chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale, non hanno la potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto o di derogare da esso, cui sono sott'ordinate.

In caso di contrasto con norme annualmente dettate nella Circolare Attività Agonistica, per la gestione dei Campionati, prevalgono queste ultime.

TITOLO I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE E GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

- Art. 1.00 - L'Assemblea Nazionale**
(Statuto Art. 20)
- Art. 2.00 - Il Presidente della Federazione (PF)**
(Statuto Art. 25)
- Art. 3.00 - Il Consiglio Federale (CF)**
(Statuto Art. 26, 27, 28, 29, 30)
- Art. 4.00 - Il Consiglio di Presidenza (CdP)**
(Statuto Art. 31)
- Art. 5.00 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)**
(Statuto Art. 32, 33, 34)
- Art. 6.00 - Il Segretario Federale**
(Statuto Art. 35)

TITOLO II – GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

- Art. 7.00 – Assemblea Regionale (AR)**
(Statuto Art. 37, 38)
- Art. 8.00 – Il Comitato Regionale (CR)**
(Statuto Art. 36, 39, 40)
- Art. 9.00 – Il Comitato Provinciale (CP)**
(Statuto Art. 42, 43, 44, 45)

TITOLO III - LE STRUTTURE

STRUTTURE TECNICHE CENTRALI

- Art. 11.00 - Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG)**
- Art. 12.00 - Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile (COGAG)**
- Art. 15.00 - Comitato Nazionale Arbitri (CNA)**
- Art. 16.00 - Comitato Nazionale Classificatori (CNC)**
- Art. 17.00 - Comitato Nazionale Tecnici (CNT)**

STRUTTURE TECNICHE PERIFERICHE

- Art. 13.00 - Commissione Organizzazione Gare di Categoria (CGC)**
- Art. 14.00 - Commissione Organizzazione Gare Regionali (CGR)**

STRUTTURE DI SETTORE

- Art. 18.00 – Denominazione delle Strutture Nazionali di Settore**
- Art. 19.00 - Commissione Impianti Baseball Softball (CIBS)**
- Art. 20.00 - Commissione Medica Federale (CMF)**
- Art. 21.00 - Commissione Anti-doping**
- Art. 22.00 - Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG)**
- Art. 23.00 - Commissione Sport Universitario (CUS)**
- Art. 24.00 - Commissione Filatelica**
- Art. 25.00 - Commissione Carte Federali (CCF)**

- Art. 26.00 - Commissione Federale Atleti (CFA)**
Art. 27.00 - Consulte delle Società (COSO)
Art. 28.00 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di baseball (LEBA)
Art. 29.00 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di softball (LESA)

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ORGANI CENTRALI DI GIUSTIZIA

- Art. 30.00 – Procuratore Federale**
(Statuto Art. 53)
Art. 31.00 – Giudice Unico Sportivo Nazionale (GUS)
(Statuto Art. 54)
Art. 32.00 – Commissione di Appello Federale (CAF)
(Statuto Art. 55)

ORGANI PERIFERICI DI GIUSTIZIA

- Art. 33.00 – Giudici Unici Sportivi di Categoria (GUC)** (Statuto Art. 56) e **Giudici Unici Sportivi Regionali (GUR)** (Statuto Art. 57)
Art. 34.00 – Giudici Unici di Concentramento e Giudici Unici di Torneo (Statuto Art. 58)

TITOLO V – GLI AFFILIATI

- Art. 35.00 – Società**
(Statuto Art. 6, 7, 8, 9, 10)

TITOLO VI – LE PERSONE

- Art. 36.00 – Tesserati**
(Statuto Art. 12)

TITOLO VII – L'ARBITRATO

- Art. 37.00 – Arbitrato**
(Statuto Art. 52)

TITOLO I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE E GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

ART. 1.00 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1.01 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva (AG) è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione o, in caso di suo impedimento definitivo, dal 1° Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita alle società almeno 30 giorni prima della data stabilita.

La convocazione contiene l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco degli affiliati con diritto a voto, ed il numero dei voti agli stessi spettanti secondo la ripartizione Presidenti di società, Atleti e Tecnici, nonché quello degli affiliati senza diritto di voto.

1.02 - Partecipazione ed assistenza all'Assemblea

Partecipano all'AG i Presidenti delle società affiliate con diritto di voto o i Dirigenti in carica delle stesse - espressamente delegati - nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario.

Possono assistere ai lavori, senza diritto di parola e di voto, le persone tesserate ed i rappresentanti degli Enti Aderenti.

1.03 – Rappresentanza Atleti e Tecnici

Le Società comunicano, entro 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea, i nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario per la partecipazione alle Assemblee Nazionali.

1.04 – Diritto di voto

Alle Assemblee Nazionali è preclusa la partecipazione di chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea medesima.

È, altresì, preclusa la partecipazione per quelle società che a qualunque titolo abbiano cessato l'affiliazione alla FIBS e che risultino morose nei confronti della FIBS per mancata corresponsione delle quote di affiliazione o riaffiliazione e di tesseramento. Tale morosità può essere sanata entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Allo scadere del termine di cui al precedente comma, la Società, perde il diritto al voto e alla partecipazione assembleare; perdono altresì il diritto al voto e alla partecipazione assembleare anche l'atleta e il tecnico eletti nell'ambito della società stessa.

1.05 - Elenco delle Società aventi diritto a voto

La Segreteria Federale, decorso il termine di cui al 3° comma del precedente art. 1.04 e non oltre cinque giorni da quest'ultimo, comunica l'eventuale aggiornamento delle Società aventi diritto a partecipare all'Assemblea, specificando il numero dei voti alle quali le medesime hanno diritto.

1.06 - Reclami per omessa od errata attribuzione di voti

Contro le risultanze dell'elenco di cui ai precedenti articoli, le Società interessate possono proporre reclamo scritto alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria Federale provvede immediatamente ad un riscontro della posizione dell'affiliato, e nel caso di accoglimento del reclamo da parte del Consiglio di Presidenza, con atto da sottoporsi a ratifica del CF nella prima riunione immediatamente successiva all'adozione del provvedimento, provvede, anche a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica, a darne comunicazione ufficiale all'interessato. Se tre giorni liberi prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata all'affiliato, il reclamo si intende respinto.

A pena di inammissibilità non sono ammessi reclami sulla consistenza dei voti direttamente in Assemblea.

1.07 - Rappresentanza degli affiliati in Assemblea - Deleghe

I criteri di rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle Assemblee, purché in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione per l'anno in corso, sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto. In ogni caso la rappresentanza deve risultare da delega scritta su carta intestata.

In detti atti è indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato alla FIBS come dirigente per l'anno in corso.

La delega, per essere valida, è firmata dal Presidente della società o da chi ne fa le veci, secondo le specifiche disposizioni dei singoli statuti sociali, ritualmente depositati ed approvati dalla FIBS.

In particolare la delega viene conferita al solo rappresentante in Assemblea avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua società, e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa Regione.

Per quanto riguarda il numero delle deleghe si fa riferimento all'art. 20 dello statuto.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici esercitano direttamente il diritto di voto per le società presso cui sono tesserati nell'anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale e pertanto non possono delegare il proprio voto se non al sostituto eletto nella assemblea di settore all'interno della società stessa.

1.08 - Candidature alle cariche elettive

Gli aspiranti che intendano concorrere alle cariche federali elettive Centrali devono inviare formalmente la propria candidatura alla Segreteria Federale della FIBS, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il ventesimo giorno antecedente l'Assemblea. Fa fede la data del timbro postale.

A pena di inammissibilità della candidatura, l'aspirante può presentare la candidatura ad una sola carica federale e deve dichiarare contestualmente alla presentazione della medesima, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 48 dello Statuto e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto stesso.

La Segreteria Federale della FIBS provvede alla predisposizione degli elenchi e li trasmette alla Commissione Verifica poteri, cui compete l'esame delle singole candidature, per la relativa convalida, con provvedimento inappellabile.

La Commissione Verifica Poteri dà inoltre comunicazione ai partecipanti all'Assemblea, non appena esaurite le formalità di verifiche poteri e dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa.

1.09 - Commissione Verifica Poteri

L'accertamento del diritto di partecipazione all'AG, del diritto di voto e della ammissibilità delle candidature alle cariche elettive centrali, viene eseguito dalla Commissione Verifica Poteri (CVP), composta da tre membri nominati dal CF con la delibera di convocazione dell'Assemblea. Essa è organo permanente della medesima.

Non possono far parte di detta Commissione i candidati alle cariche federali.

La CVP si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'AG. La CVP richiede ai partecipanti la prova della loro identità. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono succintamente riportate sul verbale di verifica poteri che viene consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.

1.10 - Apertura Assemblea - Nomina Uffici

Il Presidente Federale, o in sua assenza il Vice Presidente, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea assumendone la Presidenza provvisoria.

Prende atto della relazione della CVP e ne dà comunicazione all'Assemblea, invitandola, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie - insorte in sede di verifica - relative alla partecipazione e al diritto di voto, che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da tre scrutatori.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione oppure, se impossibilitato da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può avere luogo per acclamazione.

1.11 - Poteri del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'AG:

- a) dirige i lavori dell'Assemblea in tutti i suoi aspetti secondo la prassi democratica, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'OdG, fermo quanto previsto dallo Statuto;
- c) concede, o toglie la parola, a quanti intervengano sugli argomenti posti all'OdG;
- d) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- e) proclama i risultati delle votazioni;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

1.12 - Compiti del Segretario dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea.

1.13 - Scrutatori

Gli Scrutatori esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redigono il verbale, in particolare effettuano lo spoglio delle schede dei votanti, ovvero effettuano il controllo, la supervisione e la convalida dei risultati in caso di votazione elettronica. Hanno infine la facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante.

Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.

1.14 - Votazioni

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e controprova, per appello nominale, a scrutinio segreto (anche tramite procedure elettroniche) e per acclamazione.

La votazione per appello nominale è ammessa, oltre i casi eventualmente previsti, sia quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza, sia su richiesta specifica di almeno il 30% degli affiliati presenti in seduta con diritto a voto, sia infine, su insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea stessa.

La votazione a scrutinio segreto, eccezione fatta per quanto disposto nel successivo comma, è ammessa su richiesta di un terzo degli affiliati che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla CVP.

Quando si tratta di elezione, con esclusione di quelle per eleggere l'Ufficio di Presidenza, le votazioni sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Le schede di votazione sono conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

1.15 - Esame ricorsi e contestazioni - Costituzione definitiva dell'Assemblea

Le società interessate a ricorsi o controversie presentate in Assemblea, non possono intervenire alla discussione, né esercitare diritto di voto.

A seguito delle delibere adottate dall'AG vengono rettificate, occorrendo, le risultanze del verbale della CVP ed il Presidente fornisce all'Assemblea i dati relativi al quorum aggiornato.

Le società ritardatarie possono essere ammesse ai lavori assembleari in qualsiasi momento, purché su un determinato punto all'OdG non sia stata ancora iniziata la relativa votazione.

In quest'ultima ipotesi la suddetta società avrà diritto di voto a partire dal punto immediatamente successivo iscritto all'OdG.

1.16 - Mozioni - Istanze

I rappresentanti delle società aventi diritto di voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea mozioni ed istanze, su argomenti posti all'OdG, purché risultino firmate da almeno un terzo dei delegati.

È insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.

1.17 - Verbale dell'Assemblea

Il Verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario - in duplice copia - entro dieci giorni, è firmato dallo stesso e dal Presidente. Una copia del verbale è conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI

Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prenderne visione.

1.18 - Assemblea Straordinaria

Si applicano all'Assemblea Straordinaria le disposizioni relative all'AG Ordinaria in quanto compatibili, salvo il fatto che i termini di cui agli art. 1.03, 1.05, 1.06, sono ridotti della metà.

Tutte le frazioni si intendono arrotondate per difetto.

Nel caso che l'Assemblea Generale Straordinaria non sia stata convocata su richiesta della metà più una delle Società aventi diritto a voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le Società e in tal caso l'OdG è predisposto dalle Società stesse, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 1.04, 1.07 e 1.08.

ART. 2.00 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE (PF)

2.01 – Poteri del Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione (Presidente Federale - PF), Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile.

Non può, in ogni caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia o di Controllo.

Il PF può concedere provvedimenti di grazia, purché risulti scontata almeno metà della pena.

Nel caso di radiazione dai ruoli federali, la domanda non può essere presentata se non trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del provvedimento.

2.02 – Riunione del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza

Il PF convoca e presiede il CF e il Consiglio di Presidenza (CdP) e ne fissa l'OdG dei lavori.

2.03 - Rapporti con gli Organi Federali

È facoltà del PF partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi Federali, con esclusione di quelle di Giustizia, al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto.

Egli ha inoltre facoltà di invitare, per consulenza, alle riunioni del CF e del CdP i Presidenti delle Strutture Centrali o gli esperti delle varie attività federali.

2.04 - Relazioni e Bilanci

È competenza del PF la redazione delle relazioni amministrative a corredo dei bilanci preventivi, alle note di variazione degli stessi, nonché ai bilanci consuntivi contenenti, oltre alle consuete indicazioni esplicative, anche l'attestato di rigida osservanza delle norme di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Gli elementi e i dati per la relazione del Bilancio Preventivo, delle variazioni di Bilancio, nonché del Bilancio Consuntivo sono forniti, sotto la propria responsabilità ed in tempo utile al Presidente Federale dal Segretario Federale o, in sua vece, dal facente funzioni.

2.05 - Delega Poteri

In caso di temporanea assenza o di impedimento temporaneo, la funzione del Presidente viene esercitata, a mente dell'art. 25.14 dello Statuto, dal 1° Vice Presidente

ART. 3.00 – IL CONSIGLIO FEDERALE (CF)

3.01 – Compiti del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale (CF), oltre ad esercitare i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto:

- a) delega al CdP il potere di deliberare in via permanente su specifiche materie, purché non siano di propria esclusiva competenza come previsto dallo Statuto;
- b) fissa la data di riunione e la sede della AG e propone gli argomenti da inserire nell'OdG salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- c) decide in merito alla domanda di affiliazione o di adesione fissandone modalità e termini;
- d) delibera su delega del CONI il riconoscimento ai fini sportivi delle neo società e l'approvazione degli Statuti, regolamenti d'attuazione ed eventuali loro modifiche, di dette società e di quelle già affiliate;
- e) proclama le squadre Campioni d'Italia;
- f) riconosce particolari titoli di merito e conferisce premi speciali;
- g) nomina, ove previsto dal presente Regolamento, i Presidenti ed i componenti degli Organi di Giustizia e delle Strutture della FIBS;
- h) nomina il designatore nazionale degli arbitri sentito il parere del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri;
- i) conferisce agli Ufficiali di Gara, sentito il parere delle Strutture competenti, la qualifica di Internazionali;
- j) delibera, sentito il parere delle Strutture competenti, la lista degli Ufficiali di Gara da mettere annualmente a disposizione degli Organismi internazionali;
- k) mantiene i rapporti con gli Enti sportivi internazionali, con le altre Federazioni Sportive e con gli Enti pubblici;
- l) gestisce o delega la gestione dell'utilizzo dei diritti radiotelevisivi dell'attività organizzata dalla FIBS;
- m) interviene in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, nell'interesse della FIBS.

3.02 - Bilancio Preventivo - Bilancio Consuntivo

La determinazione e l'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Federazione sono di competenza esclusiva del CF.

Il Bilancio Preventivo deve sempre specificare l'importo delle varie somme, destinate ad ogni attività della Federazione, con osservanza delle disposizioni amministrative del CONI.

Nessuna variazione al Bilancio Preventivo può essere apportata senza la preventiva deliberazione del CF da sottoporre, nei casi previsti, ad approvazione del CONI.

Il Bilancio Consuntivo deve essere corredato dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute.

In ogni caso l'intera gestione finanziaria deve svolgersi in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI.

3.03 - Convocazione del Consiglio Federale

Il CF deve essere convocato almeno quattro volte l'anno, nella sede e alla data stabilite dal PF. Su iniziativa del PF, il CF può essere convocato in qualsiasi altro momento.

Il CF deve essere inoltre convocato in seduta straordinaria quando ne venga avanzata esplicita richiesta da 11 dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato agli aventi diritto anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

3.04 - Ordine del Giorno

Le riunioni del CF si svolgono seguendo l'OdG prestabilito, su indicazione del Presidente Federale, dopo aver approvato in apertura di riunione eventuali altri punti in aggiunta oltre quelli trasmessi con la lettera di convocazione. Non è ammessa la discussione, durante la trattazione di un argomento, su argomenti riportati in altri punti dell'OdG.

3.05 - Verbali

In apertura di ciascuna seduta il CF provvede a porre in approvazione il verbale dell'ultima riunione ed a ratifica le deliberazioni assunte, in caso di urgenza, dal CdP e, in caso di estrema urgenza, adottate dal PF, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti che hanno originato i provvedimenti.

La Segreteria Federale è tenuta a trasmettere i verbali agli interessati entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti da parte degli Organi di cui al 1° comma.

Eventuali osservazioni ai medesimi devono essere avanzate per iscritto entro i sette giorni successivi alla data del ricevimento.

Al termine della lettura dei verbali viene fatta quella delle osservazioni.

Il CF può deliberare di volta in volta, di considerare per letti gli atti inviati e di passare ad esaminare le sole osservazioni.

3.06 - Invio dei verbali - Osservazioni

I verbali delle riunioni sono rimessi entro i termini di cui al precedente articolo, a cura della Segreteria Federale, anche a mezzo posta elettronica. Una copia del verbale stesso viene depositata in Segreteria.

3.07 - Discussioni - Delibere

Le discussioni si svolgono secondo la prassi democratica; i Consiglieri devono chiedere al PF di poter parlare sull'argomento in discussione.

È ammessa la dichiarazione di voto in sede di votazione.

Non è consentito riproporre in discussione argomenti già trattati e sui quali è intercorsa delibera.

Il Segretario Federale ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prendere la parola su qualsiasi argomento trattato.

I Revisori dei Conti hanno pieno diritto di intervenire ogni qualvolta ne ravvisino la necessità.

3.08 - Interventi

Non è consentito interrompere un intervento, né all'oratore rivolgersi in forma interlocutoria ad uno solamente dei presenti.

3.09 - Votazioni

Il PF una volta ritenuta conclusa la discussione di un argomento lo pone in votazione per alzata di mano e controprova.

Nel caso in cui il CF sia chiamato ad esprimersi nei confronti di propri componenti, o altro partecipante al Consiglio, gli interessati, dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritengano opportuno o sia stato richiesto, si allontanano dalla sala di riunione e non prendono parte alla votazione.

3.10 - Notificazione delle delibere

Le delibere del Consiglio Federale di ordine generale sono rese note mediante comunicato ufficiale affisso all'Albo della Federazione e tramite il sito ufficiale della Federazione, ed entrano in vigore immediatamente, se non diversamente disposto.

Specifiche delibere concernenti singole Società affiliate, Settori ed Organi della FIBS, sono comunicate direttamente agli aventi diritto presso la sede competente e diventano immediatamente esecutive nel momento della loro trasmissione.

Il Consiglio Federale può stabilire che le delibere siano riservate qualora, se divulgate, possano recare danno agli affiliati od a terzi in genere.

Le delibere del Consiglio Federale, relative a modifiche alle carte federali, in ogni caso, ai fini della loro esecutività, devono essere assunte con l'osservanza delle norme statutarie e sottoposte all'approvazione dei CONI.

È riconosciuto a chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso alle delibere di cui al comma 2°, che precede, secondo le disposizioni della Legge 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta alla Segreteria Federale la quale deve rispondere entro i 30 giorni successivi. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia delle delibere. L'esame è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione.

Le delibere concernenti gli affiliati entrano in vigore con la data di trasmissione del comunicato ufficiale, presso la sede sociale degli affiliati stessi; la suddetta data costituisce, altresì, termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così notificate si presumono conosciute dagli interessati alla suddetta data.

3.11 - Presidenza del Consiglio Federale

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del CF il 1° Vice Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal 2° Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del PF, l'ordinaria amministrazione spetta al 1° Vice Presidente fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria indetta per il rinnovo delle cariche.

3.12 - Incarichi particolari

Ai singoli Consiglieri possono essere demandati dal CF particolari incarichi, oltre a quelli previsti dalle norme statutarie, purché, non in contrasto con queste ultime.

3.13 – Inviti

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno o più dei componenti il CF, può invitare ad una riunione del CF o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

ART. 4.00 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (CdP)

4.01 - Competenze e Riunioni del Consiglio di Presidenza

Oltre a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, sono di competenza del Consiglio di Presidenza (CdP) il disbrigo degli affari correnti o per l'esecuzione di quanto deliberato dal CF e tutte le decisioni che non abbisognino dell'intervento del superiore Organo.

Il CdP deve riunirsi ogni volta che il PF lo ritenga opportuno. Alle riunioni del CdP dovranno essere invitati i membri del CRC.

È convocato con il mezzo, di volta in volta, ritenuto più idoneo, ed è presieduto dal Presidente Federale.

4.02 - Provvedimenti e delibere d'urgenza

In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente il CF, ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del CF stesso, salvo ratifica degli stessi, alla prima riunione del CF, il quale nel caso specifico dovrà verificare l'esistenza dei presupposti che hanno originato l'intervento.

4.03 – Reintegro

In caso di assenza di qualche suo componente il CdP viene reintegrato dal CF, non oltre il trentesimo giorno dall'avvenuta vacanza.

4.05 – Notifica delle delibere

Per le delibere assunte dal CdP vale quanto disposto per le delibere assunte dal CF.

4.06 – Verbali

Per i verbali delle riunioni del CdP vale quanto disposto per il CF.

4.07 – Inviti

Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno o più dei componenti il CdP, può invitare ad una riunione del CdP o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

ART. 5.00 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (CRC)

5.01 – Composizione del Consiglio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) ha sede presso la Federazione, per quanto riguarda la sua composizione, l'elezione ed i suoi compiti si fa riferimento a quanto stabilito agli art. 32, 33 e 34 dello Statuto.

I membri dei CRC assistono alle riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. A tal fine devono essere invitati dalla Segreteria Federale.

Il Collegio resta in carica per l'intero quadriennio olimpico e non decade qualora, per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Presidente Federale o il Consiglio Federale.

ART. 6.00 – IL SEGRETARIO FEDERALE

6.01 - Compiti e funzioni del Segretario Federale

Il Segretario Federale assolve le funzioni contemplate nell'art. 35 dello Statuto e in particolare, adempie agli obblighi previsti come di sua spettanza dallo Statuto stesso e dal Regolamento Organico.

6.02 - Svolgimento dei compiti e delle funzioni

Dirige la Segreteria Federale che è l'apparato organizzativo e amministrativo cui è demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali ed è tenuto a fornire, ricorrendone i presupposti, tutti i dati richiesti sia in materia organizzativa che amministrativa, per un corretto funzionamento della Federazione

6.03 - Personale - Funzionamento degli Uffici

Il personale degli Uffici ed il funzionamento degli stessi dipendono dal Segretario Federale che ne risponde a termine di legge, secondo la qualifica rivestita.

TITOLO II – ORGANI FEDERALI PERIFERICI (OP)

ART. 7.00 – ASSEMBLEA REGIONALE (AR)

7.01 – Svolgimento delle Assemblee Regionali

Le Assemblee Regionali (AR) si svolgono di regola ogni quattro anni.

Si applicano alle AR, per quanto compatibili e salvo disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, le disposizioni relative alla AG. I termini sono però ridotti alla metà, arrotondandosi per difetto i numeri superiori alle unità.

Chi ha convocato legittimamente l'Assemblea, all'ora fissata in prima convocazione od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea assumendone la Presidenza provvisoria. Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e ne dà comunicazione all'Assemblea, invitandola, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie - insorte in sede di verifica - relative alla partecipazione e al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata dall'Assemblea stessa.

La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può avere luogo anche per acclamazione.

7.02 - Compiti

Vale quanto disposto all'art. 38 dello Statuto.

7.03 - Convocazione

La data delle AR elettive dovrà essere concordata con il PF.

Le Assemblee sono convocate nel luogo e nell'ora stabilite dal Consiglio Regionale e devono comunque essere effettuate, in via ordinaria, entro i 60 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

7.04 – Ordine del Giorno

Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) ha l'obbligo di far conoscere con apposito comunicato, alla Segreteria Federale, alle Società interessate e agli eventuali aventi diritto, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

7.05 - Partecipazione

Alle Assemblee Regionali, oltre a coloro che hanno diritto a voto, di cui all'art. 37 dello Statuto, partecipano, senza diritto a voto:

- a) il PF o suo rappresentante;
- b) i componenti in carica del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) o Delegati Regionali (DR);
- c) i Presidenti in carica del Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) o Delegati Provinciali (DP);
- d) i Presidenti Nazionali e Regionali delle Strutture Centrali;
- e) i membri del Consiglio Federale.

7.06 - Assemblee Regionali Straordinarie

Previo rispetto dei termini previsti dallo statuto per la convocazione e con la stessa procedura di quella Ordinaria, debbono essere convocate Assemblee Regionali Straordinarie nelle fattispecie previste dagli art. 37.8, 38.2 e 39.4 dello statuto.

Inoltre nell'ipotesi in cui il Delegato verifichi la presenza di 10 società con diritto di voto, questi ne dà comunicazione al Consiglio Federale che delibera la costituzione del Comitato Regionale stabilendo contestualmente la data di convocazione della relativa Assemblea Straordinaria per eleggerne gli organi.

La Segreteria Federale provvede all'espletamento delle procedure assembleari, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Qualora la costituzione del nuovo Comitato Regionale non coincida con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti durano in carica fino al termine del quadriennio in corso.

7.07 - Candidature

Ad eccezione delle cariche federali elettive Centrali, le candidature per tutte le altre cariche federali elettive, devono essere presentate per iscritto alla Segreteria dell'Organo interessato almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea dell'Organo stesso e per conoscenza alla Segreteria Federale della FIBS.

La Segreteria dell'Organo o, in sua mancanza il Presidente, provvede alla predisposizione degli elenchi che devono essere consegnati alla Presidenza dell'Assemblea, che ne dà comunicazione ai partecipanti non appena esaurite le formalità di verifica poteri e comunque prima dell'apertura dei lavori, mediante esposizione nella sala ove si svolge l'Assemblea, provvedendo inoltre alla dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Gli Aspiranti che intendano concorrere alle cariche federali, di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli stessi requisiti per i candidati agli Organi Centrali.

7.08 - Verifica dei Poteri e Scrutini

La verifica dei poteri, cioè, l'accertamento dei diritti di partecipazione, quello eventuale di voto, l'ammissibilità delle candidature e lo scrutinio dei voti, vengono eseguiti da apposita Commissione Verifica Poteri (CVP), nominata dal CDR al momento della convocazione dell'Assemblea e composta da tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente - scelti tra i Dirigenti di società affiliate con diritto a voto nell'ambito della regione.

Nelle Assemblee elettive i componenti della CVP ed i componenti della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali

Per la parte formale di svolgimento si applicano, per quanto compatibili, le norme valide per l'AG.

7.09 – Verbale

Di ogni Assemblea Regionale viene redatto un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché, l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Copia firmata di detto verbale viene inviata alla Segreteria Federale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato presso la sede del CR unitamente a tutti i documenti assembleari ed alle schede di votazione.

7.10 - Vigilanza del CF

Qualora il CF, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea Regionale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, ovvero dello Statuto o del RO, è tenuto a deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.

Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il CF dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo Regionale dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario Straordinario per la ricostituzione dello stesso.

Il Commissario Straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee Ordinarie o Straordinarie Elettive.

In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 giorni.

ART. 8.00 – I COMITATI REGIONALI (CR)

8.01 - Costituzione e Sede

Un Comitato Regionale (CR) viene costituito per decisione del CF, che dispone per la convocazione di una Assemblea delle Società affiliate della Regione, in ciascuna Regione nella quale vi siano almeno 10 Società aventi diritto a voto, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Federale.

Il CR ha sede, di norma, nel capoluogo della regione. In caso la sede non coincida con il capoluogo di regione dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al CF.

L'eventuale canone d'affitto per i locali da adibirsi a sede, deve essere preventivamente autorizzato dal CF cui dovrà essere sottoposto per le decisioni di competenza anche il contratto concernente la locazione.

8.02 - Delegato Regionale

Nelle Regioni in cui vi siano meno di 10 Società regolarmente affiliate ed aventi diritto a voto, il CF nomina un Delegato Regionale (DR) che dura in carica - salvo revoca da parte del Consiglio stesso o suo decadimento - fino al raggiungimento delle condizioni di cui all'articolo precedente.

8.03 – Composizione del Consiglio Direttivo Regionale

Il CDR (ai sensi dell'art. 40.1 dello Statuto) è composto:

- a) dal Presidente, e da due consiglieri, di cui uno Vicepresidente, qualora nella Regione vi siano da dieci a quindici società aventi diritto di voto;
- b) dal Presidente, e da quattro consiglieri, di cui uno Vicepresidente qualora nella Regione vi siano oltre quindici società aventi diritto di voto.

Pur entrando immediatamente in carica, la ratifica delle nomine dei predetti si ha solo al termine delle procedure di vigilanza espletate dal CF sugli atti assembleari, secondo quanto stabilito dallo statuto.

Il CDR attribuisce al suo interno incarichi sulla base delle esigenze della Regione.

Vengono chiamati a partecipare alle riunioni del CDR, là dove esistano e limitatamente alle materie di loro competenza:

- il Presidente Regionale degli Arbitri,
- il Presidente Regionale dei Classificatori,
- il Presidente Regionale dei Tecnici,
- Il Designatore Regionale Arbitrale,
- Il Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale (RAAR),
- il Fiduciario Regionale della CIBS.

Deve essere invitato a partecipare, laddove presente, il Revisore dei Conti Regionale.

8.04 - Vice Presidente - Segretario

Il CDR, nel suo ambito, nomina nella sua prima riunione un Vice Presidente ed un Segretario.

È fatto divieto assoluto di assumere personale.

Per le assunzioni in violazione alle norme dei precedenti comma è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale, con la conseguente nomina di un Delegato da parte del CF.

8.05 - Compiti del Presidente

Il Presidente del CDR rappresenta a tutti gli effetti il CR.

Egli può prendere, in caso di estrema urgenza, con l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, tutte le iniziative che ritiene utili, sottoponendole poi a ratifica del CDR.

Convoca e presiede il CDR; redige l'OdG delle riunioni; autentica le firme dei legali rappresentanti delle Società, quando richiesto.

È suo compito redigere, unitamente al CDR, il bilancio programmatico di indirizzo del CR da sottoporre alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato.

8.06 - Convocazione del Consiglio Direttivo Regionale

Il CDR è convocato su iniziativa del suo Presidente o dietro richiesta motivata di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti.

La convocazione può essere inviata agli aventi diritto anche per via telematica.

8.07 - Validità delle Riunioni del Consiglio Direttivo Regionale – Deliberazioni e verbali

Le riunioni del CDR sono valide quando sia presente almeno la metà più uno suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del CDR sono inviati alla Segreteria Federale entro 15 giorni dalla data della riunione medesima.

8.08 - Compiti del Consiglio Direttivo Regionale

I compiti del CDR sono:

- a) rappresentare la FIBS nella Regione propagandando e promovendo lo sviluppo del gioco e la costituzione di società od altri organismi;
- b) coordinare l'attività dei CP mantenendo con essi costanti e stretti contatti e stabilire le somme loro assegnate;
- c) nominare i componenti della Commissione Gare Regionali, tra i quali il Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale e il Designatore Regionale Arbitrale;
- d) nominare il Responsabile Regionale dei Tecnici;
- e) nominare il Responsabile Regionale dei Classificatori;
- f) indire ed organizzare corsi per aspiranti arbitri, tecnici di primo livello e classificatori nell'ambito della propria regione, in collaborazione con i competenti Organi nazionali di Settore;
- g) amministrare le somme a disposizione secondo quanto stabilito dal CF, con l'osservanza delle norme dettate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI, ripartendo le risorse economiche fra i vari CP e gli Organi Periferici del CNA, CNC e CNT, al fine di permettere il raggiungimento dei fini istituzionali. Di tali assegnazioni il CR dovrà farne menzione nel conto consuntivo annuale;
- h) predisporre il conto preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- i) ricevere le domande di affiliazione, controllare la documentazione allegata ed inoltrarle poi alla Segreteria Federale, segnalando il proprio parere entro 5 giorni dalla data di ricevimento;
- j) ricevere dalle società affiliate le domande di omologazione dei campi di gioco per campionati di competenza regionale, controllarne le indicazioni e provvedere all'omologazione così come è stabilito dall'art. 3.02 del RAA. Qualora il CR non possa provvedere, o non provveda, per qualunque motivo all'omologazione dei campi da gioco, nei termini fissati dal CF, il CF stesso potrà incaricare direttamente la CIBS ad effettuare le omologazioni richieste;
- k) vigilare sulla rigida osservanza, da parte delle Società affiliate, delle norme statutarie e regolamenti e delle disposizioni federali;

- l) informare le società sulle delibere assunte dal CF e trasmettere al CF, per la necessaria approvazione, le richieste di deroga ai campionati di competenza regionale, avanzate dalle società della regione;
- m) segnalare ai competenti Organi Federali le infrazioni commesse da Società e dai loro soci o giocatori, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale del Comitato;
- n) inviare al CF, alla fine di ogni anno, la relazione scritta sull'attività svolta nella Regione.
- o) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria Federale un completo e specifico inventario, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI;
- p) esprimere parere sulle proposte delle Società quando ciò risulta prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti;
- q) organizzare l'attività agonistica federale demandata dal CF nel rispetto del RAA e delle norme emanate dal CF;
- r) organizzare le manifestazioni a carattere internazionale o nazionale ad esso demandate dalla Federazione;
- s) adempiere ad altri eventuali mandati loro spettanti per Statuto, Regolamenti o per espresso incarico del CF.

8.09 - Durata e decadenza

Il CDR dura in carica quattro anni e decade per:

- a) impedimento definitivo del Presidente,
- b) dimissioni del Presidente,
- c) dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale nell'arco del quadriennio olimpico.

In tutti i casi sopra elencati trovano completa attuazione, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 29 dello Statuto.

8.10 - Consegne - Responsabilità

Quando il CDR cessa o decade, il suo Presidente effettua nel termine massimo di otto giorni dalle nuove elezioni, le consegne del CR al neo Presidente o al Commissario Straordinario.

Di tali consegne viene redatto verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali che vengono trasferiti all'atto del trapasso dei poteri.

Delle eventuali inadempienze o mancanze è chiamato a risponderne, sia il Presidente uscente che lo stesso Consiglio Direttivo Regionale.

8.11 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dei CR fa parte integrante di quella della Federazione. Deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal CF.

Su detta gestione finanziaria esercita il controllo il CF.

8.12 - Disposizioni particolari

Nelle Regioni ove sia stato nominato un Delegato Regionale, il medesimo potrà richiedere al CF di nominare un Segretario che collabori con lui per il disbrigo delle pratiche di sua competenza ed avvalersi di altre possibili collaborazioni.

Le prestazioni offerte da tutti i predetti collaboratori s'intendono a titolo gratuito.

In caso di violazione della disposizione di cui al precedente comma, si applica la norma prevista all'art. 8.04.

ART. 9.00 – I COMITATI PROVINCIALI (CP)

9.01 - Costituzione

La costituzione e l'elezione del Comitato Provinciale (CP) avviene in tutte le Province nelle quali esistano cinque Società aventi diritto a voto secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto.

9.02 - Assemblee Provinciali delle Società

L'Assemblea Provinciale è il massimo Organo Federale nell'ambito provinciale.

Essa esamina, attraverso gli argomenti posti all' OdG, tutte le attività del CP e adotta le relative deliberazioni.

Le AP devono essere tenute successivamente, e comunque non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea della Regione territorialmente competente, negli anni coincidenti con quelli di effettuazione di quest'ultima.

Tutti i compiti ed il funzionamento delle Assemblee Provinciali sono analoghi a quelli previsti per le Assemblee Regionali.

9.03 - Presidente del Comitato Provinciale

Il Presidente del CP rappresenta a tutti gli effetti il CP e può prendere, in caso di estrema urgenza, con l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti salvo successiva ratifica del CP, tutte le iniziative che ritiene utili:

- a) convoca e presiede il CP;
- b) redige l'OdG delle riunioni;
- c) trasmette al CR e al CF i verbali delle riunioni;

Redige, al termine di ogni anno, previa deliberazione del CP, la relazione scritta sull'attività svolta e la trasmette al CF, per il tramite del CR di competenza.

9.04 – Composizione del Comitato Provinciale

Il CP è composto da tre membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea Provinciale (AP).

Il CP attribuisce nel suo interno incarichi sulla base delle esigenze della provincia.

Vengono chiamati a partecipare alle riunioni del CP, là dove esistano e limitatamente alle materie di loro competenza:

- a) il Fiduciario Provinciale degli Arbitri,
- b) il Fiduciario Provinciale dei Classificatori,
- c) il Fiduciario Provinciale dei Tecnici,
- d) il Designatore Provinciale Arbitrale,
- e) il Delegato dell'Attività Agonistica Provinciale,
- f) il Fiduciario Provinciale della CIBS.

9.05 - Vigilanza del Consiglio Federale

Pur entrando immediatamente in carica, la ratifica delle nomine definitive dei predetti si avrà solo al termine delle procedure di vigilanza espletate dal CF sugli atti assembleari, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

9.06 - Convocazione del Comitato Provinciale

Il CP è convocato su iniziativa del suo Presidente o dietro richiesta motivata di almeno la maggioranza semplice dei suoi membri.

9.07 - Validità delle riunioni del Comitato Provinciale – Deliberazioni e verbali

Le riunioni del CP sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del CP vengono inviati alla Segreteria Federale entro 15 giorni dalla data della riunione medesima.

9.08 - I compiti del Comitato Provinciale

I compiti del CP sono:

- a) rappresentare la FIBS nella provincia propagandando e promovendo lo sviluppo del gioco e la costituzione di società o di altri organismi;
- b) mantenere stretti contatti con i Rappresentanti Provinciali delle Strutture Centrali;
- c) vigilare sulla rigida osservanza da parte delle Società affiliate, per il territorio di propria competenza, delle norme statutarie e regolamentari delle disposizioni federali;
- d) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria Federale un completo e preciso inventario;
- e) esprimere parere sulle proposte delle Società, quando ciò risulti prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f) organizzare le manifestazioni a carattere internazionale, nazionale o locale ad esso demandate dai competenti Organi FIBS;
- g) collaborare con il Responsabile Attività Agonistica Regionale o della COG per il reperimento e la disponibilità di impianti per la disputa di incontri di spareggi e finali;
- h) adempiere ad eventuali mandati loro spettanti per Statuto, Regolamenti o espresso incarico del CR e seguire in particolare le attività promozionali e giovanili promosse dalla FIBS e dal CONI.

9.09 - Durata e decadenza

Si applicano per analogia le disposizioni previste in materia all'art. 8.09, relative al Presidente e al CR.

9.10 - Consegne e responsabilità

Quando il CP cessa o decade, il suo Presidente deve effettuare, nel termine massimo di otto giorni dalle nuove elezioni, le consegne del CP al neo Presidente.

Di tali consegne viene redatto un verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali, che vengono trasferiti all'atto del trapasso dei poteri.

Delle eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente o il Commissario.

9.11 - Disposizioni finanziarie ed economiche

Le spese di organizzazione e di funzionamento degli OP gravano sugli stanziamenti dei CR territorialmente competenti.

Il CF potrà eventualmente stabilire la quota percentuale del bilancio assegnata al CR, da destinare ad ogni CP fissandone i termini di erogazione.

Il CF può autorizzare, inoltre, il CR a concedere anticipatamente i fondi agli OP, i quali rispondono della loro destinazione ed utilizzazione.

9.12 - Delegato Provinciale

Nelle province in cui vi siano meno di cinque società, regolarmente affiliate od aventi diritto a voto, il CF nomina un Delegato Provinciale (DP) che dura in carica, salvo revoca da parte del CF stesso o sua decadenza, sino al raggiungimento delle condizioni di cui all'art. 9.00.

9.13 - Rinvio ad altre disposizioni

Per tutte le questioni inerenti ai CP valgono, in quanto applicabili, i medesimi criteri e le medesime procedure stabilite per i CR e per gli Organi Centrali, dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.

TITOLO III – LE STRUTTURE

ART. 10.00 – LE STRUTTURE

10.01 – Definizione

Le Strutture della FIBS si distinguono in Tecniche e di Settore. Le Strutture Tecniche possono essere Centrali o Periferiche

10.02 – Strutture Tecniche Centrali

Sono considerate Strutture Centrali:

- a) la Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG),
- b) la Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile (COGAG),
- c) il Comitato Nazionale Arbitri (CNA),
- d) il Comitato Nazionale Classificatori (CNC),
- e) il Comitato Nazionale Tecnici (CNT),

e ogni altra Commissione nominata dal CF a mente dell'art. 19 dello Statuto.

10.03 – Strutture Tecniche Periferiche

Sono Strutture Tecniche Periferiche:

- a) la Commissione Organizzazione Gare di Categoria (CGC),
- b) le Commissioni Organizzazione Gare Regionali (CGR),

e ogni altra Commissione nominata dal CF.

10.04 – Strutture di Settore

Sono Strutture di Settore:

- a) la Commissione Impianti Baseball Softball (CIBS),
- b) la Commissione Medica Federale (CMF),
- c) la Commissione Anti-doping,
- d) la Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG),
- e) la Consulta delle Società,
- f) la Commissione CUS,
- g) la Commissione Filatelica,
- h) la Commissione Carte Federali,
- i) la Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di baseball,
- j) la Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di softball,

altre eventuali istituite dal Consiglio Federale.

10.05 – Disposizioni istituzionali

Le Strutture Tecniche e di Settore dipendono dal CF, dal quale sono istituite per la realizzazione dei fini indicati dall'art. 2 dello Statuto Federale, nonché, per l'assolvimento di particolari incarichi, provvisori o permanenti, loro affidati.

I componenti delle Strutture Tecniche e di Settore devono osservare ed applicare le norme di funzionamento e procedura di cui all'art. 10.06 e 10.07 del presente Regolamento, ed attuare, per quanto di loro competenza, i provvedimenti e le deliberazioni del PF e del CF.

I presidenti delle Strutture devono inoltre inviare al CF al termine dell'anno federale, una relazione scritta ed il rendiconto dettagliato dell'attività svolta e sono diretti responsabili verso il CF del funzionamento delle stesse.

10.06 – Nomina

Annualmente il CF nomina il Presidente di ciascuna Struttura, sia Tecnica che di Settore, e su proposta di questi, i componenti, ove non sia prevista l'elezione degli stessi.

Le Commissioni Gare Regionali sono nominate dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali territorialmente competenti.

Ogni Struttura deve risultare composto da un numero dispari di membri.

10.07 – Decadenza

I componenti le Strutture Centrali decadono:

- a) per scadenza del periodo per il quale sono stati nominati,
- b) per revoca della nomina da parte del CF,
- c) per dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti la Struttura,
- d) per più di tre assenze, salvo casi di forza maggiore, a riunioni della Struttura di cui fanno parte,
- e) per decadenza del CF.

In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino al passaggio delle consegne ai loro sostituti.

10.08 – Funzionamento

Il CF stabilisce le caratteristiche e la sede di ciascuna Struttura e, in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti Federali ne definisce le competenze, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

Le deliberazioni di ogni Struttura sono valide se assunte alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Ogni deliberazione deve essere succintamente motivata e deve comparire nel verbale che, sottoscritto dai presenti, deve essere trasmesso sollecitamente alla Segreteria Federale.

Le Commissioni Gare Regionali devono inviare le loro deliberazioni al Comitato Regionale territorialmente competente.

10.09 – Disposizioni amministrative

Le spese di organizzazione e di funzionamento delle Strutture, ad eccezione delle Commissioni Gare Regionali, gravano sul bilancio federale.

Le spese di funzionamento delle Commissioni Gare Regionali, gravano sul bilancio del Comitato Regionale territorialmente competente.

È facoltà del CF concedere anticipatamente fondi ai Presidenti delle Strutture i quali rispondono della loro destinazione ed utilizzazione, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento d'Amministrazione e Contabilità approvato dal CONI.

ART. 11.00 – COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE NAZIONALI (COG)

11.01 – Composizione

La Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG) è composta, oltre che dal Presidente, anche dal Designatore Arbitrale Nazionale, dal Designatore Nazionale dei Classificatori e da altri 2 membri.

Tutti i componenti sono nominati annualmente dal CF.

11.02 – Compiti della COG

La COG, tramite i suoi membri, assolve i seguenti compiti:

- a) controlla tutta l'attività agonistica delle Società affiliate alla FIBS;
- b) presenta al CF, prima dell'inizio dei Campionati, il programma di tutta l'attività agonistica federale;
- c) organizza e dirige i Campionati Federali assegnati dal CF, formandone i gironi, se previsti, e compilandone i calendari secondo le indicazioni generali stabilite dal CF;
- d) designa gli Arbitri ed i Classificatori per i Campionati di sua competenza;
- e) autorizza gli spostamenti ed i recuperi delle gare, in accordo con le disposizioni emanate dalla Circolare Attività Agonistica, prendendo, se del caso, ogni provvedimento di urgenza non previsto dalla CAA stessa, riferendone tempestivamente al PF;
- f) comunica al CF al termine dell'attività agonistica, in base alle risultanze dei comunicati ufficiali del GUS, le Società promosse e retrocesse, a seconda del meccanismo di promozioni e retrocessioni dei Campionati fissato dal CF stesso;
- g) approva i Regolamenti dei tornei o gare amichevoli organizzati da Società che disputano campionati gestiti dalla COG stessa, e ne autorizza lo svolgimento;
- h) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

11.03 – Durata

Tutti i componenti della COG sono nominati annualmente dal CF.

ART. 12.00 - COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE ATTIVITÀ GIOVANILE (COGAG)

12.01 – Composizione

La Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile (COGAG) è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale, di cui uno Presidente.

12.02 – Compiti

La COGAG assolve i seguenti compiti:

- a) controlla tutta l'attività agonistica delle Società affiliate alla FIBS che svolgono attività giovanile e campionati organizzati dai Comitati Regionali;
- b) comunica al CF al termine dell'attività agonistica, in base alle risultanze dei comunicati ufficiali delle varie Commissioni Gare Regionali e dei GUS Regionali, le Società che hanno conquistato il titolo regionale e Nazionale, relativamente ai campionati giovanili e comunque organizzati dai CR;
- c) studia e propone al CF, unitamente ai Comitati Regionali ed alle Commissioni Gare Regionali, l'organizzazione dei Campionati Giovanili, dell'attività minore e delle fasi finali per ciascun Campionato e/o Tornei Nazionali Giovanile;
- d) stabilisce, nel rispetto delle norme federali, unitamente ai Responsabili dell'Attività Agonistica Regionale e ai Presidenti dei Comitati Regionali interessati, l'organizzazione e la formazione dei gironi dei Campionati e/o dei Tornei di competenza;
- e) coordina l'attività delle Commissioni Gare Regionali in modo da assicurare un carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale giovanile;
- f) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

12.03 - Durata

Tutti i componenti della COGAG sono nominati annualmente dal CF.

ART. 13.00 - COMMISSIONI ORGANIZZAZIONE GARE DI CATEGORIA (CGC)

13.01 - Composizione

Le Commissioni Gare di Categoria (CGC) sono formate da tre o più componenti nominati dal CF di cui:

- a) un Presidente,
- b) un Designatore Arbitrale di Categoria. I designatori possono essere due, di cui uno per il Baseball ed uno per il Softball,
- c) un Designatore dei Classificatori, limitatamente ai Campionati dove lo stesso è previsto. I designatori possono essere due, di cui uno per il Baseball ed uno per il Softball.

13.02 - Compiti

Le CGC organizzano e dirigono i Campionati e le attività loro affidate dal CF in analogia a quanto disposto per la COG.

13.03 - Durata

Tutti i componenti della CGC sono nominati annualmente dal CF.

ART. 14.00 – COMMISSIONE GARE REGIONALI (CGR)

14.01 - Composizione

Le Commissioni Gare Regionali (CGR), sono costituite dal Responsabile dell'Attività Agonistica Regionale, dal Designatore Arbitrale Regionale e da un altro membro, tutti nominati dal Consiglio Direttivo del CR di competenza.

14.02 - Compiti

Le CGR, tramite i suoi membri, assolvono i seguenti compiti:

- a) organizzano e dirigono i Campionati Federali, di competenza dei CR, formandone i gironi, se previsti, e compilandone i calendari, fissandone gli orari, secondo le indicazioni generali stabilite dal Consiglio Direttivo del CR ed in accordo con le disposizioni emanate dalla COGAG;
- b) designano gli Arbitri ed i Classificatori per i Campionati di loro competenza;
- c) autorizzano gli spostamenti ed i recuperi delle gare di loro competenza;
- d) approvano i Regolamenti dei tornei o gare amichevoli organizzati da Società che disputano campionati gestiti dalle CGR stesse, e ne autorizzano lo svolgimento;
- e) svolgono ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo Regionale.

Per la designazione degli Ufficiali di Gara possono essere incaricati dei Designatori Locali a provvedere in tutto o in parte alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati giovanili locali.

Per particolari esigenze organizzative possono essere istituite nell'ambito delle CGR, aventi giurisdizione su aree territoriali interregionali oppure con attività particolarmente consistente, delle Commissioni Gare Locali (CGL) per l'organizzazione ed il controllo dell'attività federale locale nell'ambito dell'area territoriale regionale o interregionale.

Rimane di competenza dei Giudici Unici Regionali l'omologazione delle gare dei Campionati organizzati dalle CGR e CGL.

Le Commissioni Gare Regionali e le Commissioni Gare Locali durano in carica sino al termine dell'anno sportivo.

14.03 - Durata

Tutti i componenti delle CGR e delle CGL sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale territorialmente competente.

ART. 15.00 – COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA)

Il Comitato Nazionale Arbitri (CNA) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, la valutazione e la disciplina degli arbitri tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale, in conformità con le modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal Consiglio Federale.

Possono far parte del CNA gli arbitri che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

In ogni caso devono essere in possesso, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da esame preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

Il Presidente, scelto possibilmente fra gli arbitri, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNA, sono nominati dal CF, e durano in carica 2 anni. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

I Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali del CNA sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sulla Struttura e la stessa può essere commissariata in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

ART. 16.00 - COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI (CNC)

Il Comitato Nazionale Classificatori (CNC) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, la valutazione e la disciplina dei classificatori tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale.

Il CNC deve inoltre curare l'organizzazione degli archivi statistici-tecnici dell'attività federale, in conformità con le modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal CF ed approvato dal CONI.

Possono far parte del CNC i classificatori che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione. In ogni caso, oltre a quanto già previsto dall'art. 8 dello Statuto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

Il Presidente, scelto possibilmente fra i classificatori, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNC, sono nominati dal CF, e durano in carica 2 anni. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

I Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali del CNC sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sulla Struttura e la stessa può essere commissariata in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

ART. 17.00 - COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT)

Il Comitato Nazionale Tecnici (CNT) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'organizzazione dei tecnici del Baseball e del Softball tesserati alla FIBS, sul territorio nazionale, in conformità con le modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di Settore, deliberato dal CF ed approvato dal CONI.

Possono far parte del CNT i tecnici che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione. In ogni caso, oltre a quanto già previsto dallo Statuto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbia una costituzione psico-fisica, accertata da un certificato medico, di sana e robusta costituzione;
- c) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

Il Presidente, scelto possibilmente fra i Tecnici, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del CNC, sono nominati dal CF, e durano in carica 2 anni. Decadono tutti alla fine del quadriennio olimpico.

I Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali del CNC sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Compete al CF, in ogni caso, la vigilanza sull'Organismo e lo stesso può essere commissariato in caso di accertate disfunzioni od irregolarità amministrative e/o sportive

ART. 18.00 - STRUTTURE NAZIONALI DI SETTORE

18.01 - Denominazione delle Strutture Nazionali di Settore

Sono considerate Strutture Nazionali di Settore:

- a) Commissione Impianti Baseball e Softball (CIBS),
- b) Commissione Medica Federale (CMF),
- c) Commissione Antidoping,
- d) Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG),
- e) Commissione Centri Universitari Sportivi (CCUS),
- f) Commissione Federale Atleti (CFA),
- g) Commissione Carte Federali (CCF),
- h) Commissione Filatelica,
- i) Consulte delle Società (COSO),
- j) Lega Società partecipanti al massimo campionato di Baseball (LEBA),
- k) Lega Società partecipanti al massimo campionato di Softball (LESA).

18.02 Durata

Tutti i componenti delle Strutture Nazionali di Settore vengono annualmente nominati dal Consiglio Federale.

ART. 19.00 - COMMISSIONE IMPIANTI BASEBALL E SOFTBALL (CIBS)

19.01 Composizione

La Commissione Impianti Baseball e Softball (CIBS) è nominata dal CF - su proposta del Presidente Federale - ed è composta da almeno tre membri di cui uno viene designato quale Presidente.

19.02 Compiti

La CIBS assolve i seguenti compiti:

- a) esprime il proprio motivato parere sugli studi, progetti ed elaborati tecnici che pervengono dalla FIBS;
- b) fornisce i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi, possono essere richiesti alla FIBS dai suoi Organi, dagli affiati e da Enti Pubblici;

- c) fornisce assistenza tecnica per l'allestimento, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature;
- d) suggerisce norme particolari per il collaudo dei campi da gioco;
- e) aggiorna, con studi e ricerche specifiche tutte le tecniche per il miglioramento e la manutenzione dei campi da gioco e delle relative attrezzature;
- f) riceve dalle Società affiliate le domande di collaudo dei campi da gioco per i campionati a carattere Nazionale baseball e softball, controlla le indicazioni e provvede alla omologazione così come stabilito dall'art. 6.02 del RAA e provvede inoltre a quanto espressamente richiesto dal CF così come previsto dall'articolo sopra citato.

Indica al CF, per la relativa nomina, il nominativo di uno o più Fiduciari per ogni regione e/o Provincia.

19.03 Delega

Dietro autorizzazione del CF la CIBS può delegare in tutto od in parte i compiti di cui al precedente art. 19.02 ai Fiduciari Regionali e/o Provinciali.

19.04 – Fiduciari Regionali e/o Provinciali

I Fiduciari Regionali e/o Provinciali della CIBS, nell'ambito della propria Regione e/o Provincia, assolvono ai seguenti compiti:

- a) forniscono assistenza tecnica per l'allestimento, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature;
- b) suggeriscono norme particolari per il collaudo dei campi da gioco;
- c) ricevono dalle Società affiliate le domande di collaudo dei campi da gioco per i campionati a carattere regionale.

ART. 20.00 - COMMISSIONE MEDICA FEDERALE (CMF)

20.01 Composizione

La Commissione Medica Federale (CMF) è nominata dal CF, su proposta del Presidente Federale ed è composta da un minimo di tre membri di cui uno viene nominato Presidente.

20.02 Compiti

La CMF assolve i seguenti compiti:

- a) collabora con gli Organi e le Strutture interessate, in occasione di manifestazioni ufficiali e di allenamenti collegiali, esplicitando il controllo medico e l'assistenza sanitaria dei convocati;
- b) interviene in favore degli affiliati tutte le volte che il PF lo ritenga necessario per particolari casi;
- c) organizza e dirige il servizio sanitario in occasione di corsi, raduni, centri di addestramento per atleti, indetti ed organizzati dalla Federazione;
- d) organizza e dirige, seguendone lo svolgimento, corsi di aggiornamento per medici e fisioterapisti delle società affiliate.

ART. 21.00 - COMMISSIONE ANTIDOPING

21.01 Composizione

La Commissione Antidoping è nominata annualmente dal CF, su proposta del PF ed è composta da un Presidente, due Componenti ed un Segretario.

21.02 Compiti

La Commissione ha il compito:

- a) di designare le gare nel corso delle quali dovrà essere effettuato il controllo anti-doping;
- b) di studiare le risultanze dei controlli effettuati;
- c) di proporre al Consiglio Federale eventuali aggiornamenti da apportare al Regolamento anti-doping della FIBS.

La Commissione Antidoping, inoltre, dovrà disporre l'effettuazione dei controlli anti-doping in occasione di particolari partite, quali spareggi, play-off, play-out, tornei, ecc. oppure in presenza di gravi e giustificati motivi.

ART. 22.00 - COMMISSIONE SPORT SCOLASTICO E GIOVANILE (CSSG)

22.01 Composizione

La Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG) è nominata dal CF, su proposta del Presidente Federale, ed è composta da un minimo di tre membri di cui uno viene nominato Presidente.

22.02 Compiti

La CSSG ha il compito di operare per la promozione e la diffusione del baseball e del softball nei diversi gradi di istruzione scolastica ed universitaria.

La Commissione ha altresì il compito di esprimere al CF ogni opportuno parere in merito alle modalità, alle impostazioni ed alla regolamentazione delle attività connesse con la scuola e con il settore giovanile.

In particolare la CSSG opera:

- a) in collaborazione con il CONI e la Scuola dello Sport per quanto riguarda i Centri di Avviamento allo Sport (CAS), i Giochi Sportivi Studenteschi ed ogni altra attività che il CONI attua nell'ambito delle attività scolastiche e giovanili.
- b) con gli Organi scolastici nazionali e periferici per la organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento di baseball e softball;
- c) con le strutture centrali fornendo il proprio apporto tecnico;
- d) con gli organi periferici, come supporto di iniziative rivolte al settore scolastico, e con proposte atte all'incremento del baseball e softball giovanile;
- e) con le società, per quanto richiesto, relativamente al settore di sua competenza.

La CSSG per svolgere i suoi compiti si avvale di tecnici idonei riconosciuti come Docenti della CSSG

La CSSG può strutturarsi per sottocommissioni alle quali può chiamare a far parte, a titolo consultivo, persone esperte in particolari settori oggetto dello studio e dell'attività della commissione stessa.

La CSSG, infine, assolve ogni altro incarico affidatole dal CF attinente a materia di attività scolastica e giovanile.

ART. 23.00 - COMMISSIONE CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI (CCUS)

23.01 Composizione

La Commissione Centri Universitari Sportivi (CCUS) è nominata dal CF su proposta del PF ed è composta da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presidente.

23.02 Compiti

La CCUS svolge i seguenti compiti:

- a) opera essenzialmente nell'ambito dei Centri Universitari Sportivi per l'inserimento della disciplina del baseball, in misura maggiore nei Giochi Universitari;

- b) partecipa alle riunioni di organismi specifici riconosciuti dal CONI in rappresentanza della FIBS;
- c) assolve ogni altro incarico affidatogli dal CF, relativamente al settore.

ART. 24.00 - COMMISSIONE FILATELICA

24.01 Composizione

La Commissione Filatelica è composta da un Presidente nominato dal CF, su proposta del PF, e da due membri, anch'essi nominati dal CF, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa

24.02 Compiti

La Commissione Filatelica svolge i seguenti compiti:

- a) opera prevalentemente nel settore filatelico attraverso il quale si propone il fine di propagandare e diffondere il baseball ed il softball;
- b) propone ogni anno al CF il programma di appoggio e corollario alle manifestazioni in programma con particolare riguardo a quelle internazionali;
- c) propone al CF l'aggiornamento del patrimonio filatelico federale;
- d) propone ogni altra iniziativa utile alla promozione del baseball e softball attraverso la filatelia;
- e) partecipa alle riunioni di organismi specifici riconosciuti dal CONI in rappresentanza della FIBS;
- f) assolve ogni altro incarico affidatogli dal CF relativamente al settore.

ART. 25.00 - COMMISSIONE CARTE FEDERALI (CCF)

25.01 - Composizione - Sede

La Commissione Carte Federali (CCF) è nominata dal CF, su proposta del PF ed è composta da almeno tre membri, di cui uno è nominato Presidente. Essa ha la sua sede presso la sede della Federazione.

25.02 - Compiti

- a) esprime, se richiesto, il proprio motivato parere sugli studi ed elaborati inerenti l'emanazione di provvedimenti riguardanti la stesura di norme statutarie e regolamentari;
- b) fornisce al PF ed al CF chiarimenti tecnico-giuridici in ordine a specifici quesiti relativi al recepimento nelle Carte Federali di norme nazionali o internazionali, di provenienza statutale, giurisprudenziale o anche semplicemente regolamentare;
- c) suggerisce gli aggiornamenti di norme la cui variazione si renda necessaria a seguito di modifiche al disposto di legge;
- d) elabora, su conforme richiesta del PF e del CF, i testi ed i modelli della modulistica federale in caso di adeguamento alle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Dietro autorizzazione del PF o del CF, la CCF può intrattenere rapporti di collaborazione e studio con equivalenti strutture di altre Federazioni nazionali ed internazionali, più precisamente IBA, CEB, ISF, ESF.

ART. 26.00 - COMMISSIONE FEDERALE ATLETI (CFA)

26.01 – Definizione

Viene costituita la Commissione Federale Atleti della FIBS (CFA), in conformità alle direttive del Consiglio Nazionale CONI.

26.01 Composizione - Durata

La Commissione Federale Atleti della FIBS è composta da un Presidente, un Vice Presidente e cinque membri, di cui almeno una donna, nominati dal Consiglio Federale e dura in carica per il quadriennio olimpico.

26.02 Compiti

La Commissione Federale Atleti della FIBS ha il compito di contribuire alla diffusione degli sport disciplinati dalla Federazione Italiana Baseball Softball e di formulare agli Organi federali proposte aventi per oggetto le tematiche relative agli atleti soprattutto in riferimento a:

- a) formazione, inserimento e ruolo dell'Atleta della società;
- b) partecipazione dell'Atleta allo sport di alta competizione;
- c) pericoli potenziali che minacciano l'Atleta con particolare attenzione al doping.

ART. 27.00 - CONSULTE DELLE SOCIETÀ (COSO)

27.01 - Composizione

Le Consulte delle Società (COSO) sono formate dai Legali Rappresentanti delle Società (Presidente od un suo delegato facente parte del Consiglio Direttivo della società) e sono, per il Baseball e per il Softball, le seguenti:

- a) Consulta Nazionale delle Società di Serie A1,
- b) Consulta Nazionale delle Società di Serie A2,
- c) Consulta Nazionale delle Società di Serie B,
- d) Consulta Nazionale o Consulte Interregionali delle Società di Serie C.

Le Consulte sono integrate dai componenti della COG, della COGAG, delle CGC, dal Presidente del CNA e del CNC

27.02 - Convocazione

Le Consulte delle Società possono essere convocate dal Presidente Federale, sia a fine Campionati che in altri casi ritenuti opportuni. Vi possono partecipare, oltre al Presidente Federale od un suo delegato ed ai Consiglieri Federali che intendono intervenire, anche il GUS, i GUC ed i GUR.

27.03 - Compiti

Le Consulte delle Società presiedute dal Presidente Federale o da un suo delegato, esaminano i problemi relativi alle rispettive Serie di Campionati emersi durante l'anno agonistico proponendo le soluzioni ed i suggerimenti atti sia ad eliminare gli inconvenienti di gestione che a migliorare i campionati.

Le Società presenti alla Consulta attraverso i propri rappresentanti sono tenute ad esprimersi a nome della propria Società in merito ai quesiti posti dal Presidente.

Non è concesso farsi rappresentare da altro organismo. Eventuali richieste dovranno essere effettuate a titolo e per conto della propria società.

ART. 28.00 - LEGA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL MASSIMO CAMPIONATO DI BASEBALL (LEBA)

28.01 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di baseball (LEBA)

La Lega Baseball è, nel rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti e delle delibere del Consiglio Federale della FIBS, l'Organo Delegato delle Società del massimo Campionato di Baseball.

28.02 - Costituzione

Si costituisce a richiesta di almeno 3/4 delle Società del massimo Campionato di Baseball con atto formale di adesione, inviato contestualmente alle domande di iscrizione campionati, alla Segreteria Federale della FIBS a firma autografa del Presidente della Società stessa. L'adesione alla LEBA rimane facoltativa.

Qualora le adesioni alla stessa, pur essendo la LEBA già costituita, divenissero inferiori ai 3/4 delle Società, la LEBA può essere sciolta dalla FIBS.

28.03 - Composizione e durata

È costituita dai Presidenti di tali Società o da un loro delegato facente ufficialmente parte del Consiglio Direttivo e per il quale lo Statuto societario ammetta la delega.

Non è ammesso ad una società rappresentarne un'altra.

L'Assemblea Elettiva sia in 1^a che in 2^a convocazione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto.

Viene presieduta da un Presidente di Lega, che la rappresenta, eletto annualmente anche al di fuori dei propri membri e che viene tesserato dalla FIBS in tale funzione.

Vengono eletti sempre annualmente anche due Vice Presidenti ed un Segretario designati tra i propri membri.

Il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Segretario costituiscono l'esecutivo della LEBA che, su mandato dei componenti la stessa, dà esecuzione alle decisioni prese così come previsto al successivo articolo 22.01.

Delle sue riunioni deve essere avvisata in tempo utile la FIBS che potrà inviare propri rappresentanti.

28.04 - Convocazioni

Le elezioni della LEBA, previo accordo con il Presidente Federale, vengono convocate dal Presidente della Commissione stessa.

L'assemblea elettiva non può avere luogo prima che siano state formalizzate affiliazioni ed iscrizioni dell'anno agonistico interessato e, comunque, sempre in accordo con il Presidente Federale, non oltre 30 giorni da tale formalizzazione.

28.05 - Candidature

I Presidenti delle Società di Serie A baseball possono concorrere alle cariche di Presidente, vice Presidente e Segretario della LEBA

Gli aspiranti alle cariche della LEBA, dovranno far pervenire la propria candidatura alla Segreteria della FIBS e per conoscenza alla Segreteria dell'Organo almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

28.06 - Compiti

La Lega Baseball escludendo dalla propria azione quanto viene direttamente realizzato dalla FIBS tramite altri Organi Delegati, assolve i seguenti compiti:

- a) la promozione di iniziative nonché il coordinamento delle stesse in riferimento alle pubbliche relazioni, alla propaganda ed alla pubblicità attinenti alle attività del massimo Campionato di Baseball

- b) la cura della disciplina delle azioni delle Società che ne fanno parte in relazione al reciproco corretto rapporto
- c) la ricerca di finanziamenti necessari per realizzare nel migliore dei modi quanto definito al punto a).

La gestione della parte amministrativa è di competenza della Segreteria della FIBS oppure di un Funzionario Delegato nominato dal Consiglio Federale.

28.07 - Scioglimento

Costituisce motivo di scioglimento della Lega Baseball l'inosservanza delle Norme Statutarie, dei Regolamenti e delle delibere del Consiglio Federale.

ART. 29.00 - LEGA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL MASSIMO CAMPIONATO DI SOFTBALL (LESA)

29.01 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di softball (LESA)

La Lega Softball è, nel rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti e delle Delibere del Consiglio Federale della FIBS, l'Organo Delegato delle Società del massimo Campionato di Softball.

29.02 - Costituzione

Si costituisce a richiesta di almeno 3/4 delle società del massimo Campionato di Softball con atto formale di adesione, inviato contestualmente alla domanda di iscrizione campionati, alla Segreteria Federale della FIBS a firma autografa del Presidente della Società stessa. L'adesione alla LESA rimane facoltativa. Qualora le adesioni alla stessa, pur essendo la LESA già costituita divenissero inferiori ai 3/4 delle società, la LESA può essere sciolta dalla FIBS.

29.03 - Composizione e durata

È costituita dai Presidenti di tali Società o da un loro delegato facente ufficialmente parte del Consiglio Direttivo e per il quale lo Statuto societario ammetta la delega.

Non è ammesso ad una società rappresentarne un'altra.

L'Assemblea Elettiva sia in 1^a che in 2^a convocazione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto.

Viene presieduta da un Presidente di Lega, che la rappresenta, eletto annualmente anche al di fuori dei propri membri e che viene tesserato dalla FIBS in tale funzione.

Vengono eletti sempre annualmente anche due Vice Presidenti ed un Segretario designati tra i propri membri.

Il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Segretario costituiscono l'esecutivo della LESA che, su mandato dei componenti la stessa, dà esecuzione alle decisioni prese così come previsto al successivo comma 22.02.

Delle sue riunioni deve essere avvisata in tempo utile la FIBS che potrà inviare propri rappresentanti.

29.04 - Convocazioni

Le elezioni della LESA, previo accordo con il Presidente Federale, vengono convocate dal Presidente della Commissione stessa.

L'assemblea elettiva non può avere luogo prima che siano state formalizzate affiliazioni ed iscrizioni dell'anno agonistico interessato e, comunque, sempre in accordo con il Presidente Federale, non oltre 30 giorni da tale formalizzazione.

29.05 - Candidature

I Presidenti delle Società di Serie A Softball possono concorrere alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario della LESA.

Gli aspiranti alle cariche della LESA, dovranno far pervenire la propria candidatura alla Segreteria della FIBS e per conoscenza alla Segreteria dell'Organo, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

29.06 - Compiti

La Lega Softball, escludendo dalla propria azione quanto viene direttamente realizzato dalla FIBS tramite altri Organi Delegati, assolve i seguenti compiti:

- a) la promozione di iniziative nonché il coordinamento delle stesse in riferimento alle pubbliche relazioni, alla propaganda ed alla pubblicità attinenti alle attività del massimo Campionato di Softball
- b) la cura della disciplina delle azioni delle Società che ne fanno parte in relazione al reciproco corretto rapporto
- c) la ricerca di finanziamenti necessari per realizzare nel migliore dei modi quanto definito al punto a).

La gestione della parte amministrativa è di competenza della Segreteria della FIBS oppure di un Funzionario Delegato nominato dal Consiglio Federale.

29.07 - Scioglimento

Costituisce motivo di scioglimento della Lega Softball l'inosservanza delle Norme Statutarie, dei Regolamenti e delle delibere del Consiglio Federale.

TITOLO IV – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 30.00 - PROCURATORE FEDERALE

30.01 - Composizione e Compiti

L'Ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore stesso, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori, che operano secondo le procedure di cui al Regolamento di Giustizia.

Il CF, all'inizio del quadriennio olimpico nomina il Procuratore Federale e, su proposta di questo, il suo sostituto.

Il Procuratore Federale svolge i seguenti compiti:

- a) effettua tutte le indagini, in fase istruttoria, tendenti ad accertare irregolarità, atti lesivi dei principi di probità sportiva, o lesivi della onorabilità della FIBS e dei suoi Organi, commessi da società affiliate e da tesserati, anche a mezzo stampa ed altri mezzi di diffusione. Per il compimento delle indagini il Procuratore Federale ha ampia facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori;
- b) emette provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito manifestamente negativo degli accertamenti; in questo caso il provvedimento va comunicato direttamente da parte della FIBS agli interessati entro 10 giorni dalla sua pronuncia;
- c) dispone la trasmissione al Giudice Unico Sportivo Nazionale di tutti gli atti relativi alle inchieste svolte, se non archiviate, per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

In caso di assenza od impedimento del Procuratore Federale, ne svolge i compiti il Procuratore sostituto.

ART. 31.00 - GIUDICE UNICO SPORTIVO NAZIONALE (GUS)

31.01 Composizione e Compiti

L'ufficio del Giudice Unico Sportivo (GUS) è composto dal Giudice Unico stesso e da più membri supplenti di cui uno nominato Giudice Unico Sostituto.

Il CF all'inizio del quadriennio olimpico nomina il Giudice Unico Sportivo Nazionale e, su proposta di questo, i membri supplenti.

Il Giudice Unico Sportivo Nazionale assolve i seguenti compiti:

- a) omologa le gare e compila le classifiche dei campionati Federali organizzati dalla COG;
- b) omologa le gare e compila le classifiche dei Tornei organizzati dalle Società partecipanti ai campionati predisposti dalla COG;
- c) omologa le gare e compila le classifiche delle fasi finali interzonalì previste per la promozione alla Serie superiore tra squadre partecipanti ai vari campionati organizzati dalle Commissioni Gare Zonali (CGZ);
- d) decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia;
- e) decide in prima istanza le sanzioni da applicare sia alle Società che alle persone in base ai referti degli Ufficiali di Gara (UdG) attinenti le gare organizzate dalla COG;
- f) decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia;
- g) decide in prima istanza sugli atti conferitigli dal Procuratore Federale.

In caso di sua assenza od impedimento il Giudice Unico Sportivo Nazionale è sostituito da un Giudice Unico Sostituto.

ART. 32.00 COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE (CAF)

32.01 - Composizione e Compiti

La Commissione di Appello Federale (CAF) è composta da un Presidente nominato dal CF e da due membri anch'essi nominati dal CF, sentito il parere del Presidente della CAF.

I componenti della CAF durano in carica per il quadriennio olimpico.

La CAF giudica in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni del GUS, dei GUC e dei GUR nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

ART. 33.00 – GIUDICI SPORTIVI DI CATEGORIA (GUC) E GIUDICI UNICI SPORTIVI REGIONALI (GUR)

33.01 Composizione e Compiti

I Giudici Unici Sportivi di Categoria (GUC) e Giudici Unici Sportivi Regionali (GUR). fanno parte dell'Ufficio del Giudice Unico Sportivo Nazionale.

Vengono nominati dal CF, su proposta del Giudice Unico Sportivo Nazionale, e durano in carica per l'intero quadriennio Olimpico

I Giudici Unici Sportivi Regionali (GUR), relativamente alle attività giovanili e seniores per cui vengono resi territorialmente competenti e i Giudici Unici Sportivi, per i campionati di categoria (GUC) per i quali vengono nominati, ognuno per la Regione o Categoria di propria competenza, provvedono a:

- a) omologare le gare e compilare le classifiche dei campionati;
- b) omologare le gare e compilare le classifiche dei tornei organizzati dalle società;
- c) omologare le gare amichevoli disputate tra società partecipanti a campionati appartenenti alla loro giurisdizione;
- d) decidere in prima istanza le sanzioni da applicare sia alle società che alle persone in base ai deferimenti degli UdG attinenti le gare organizzate dalla COG;
- e) decidere in prima istanza sui reclami a loro proposti (GUR e GUC) nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

ART. 34.00 – GIUDICI UNICI DI CONCENTRAMENTO E GIUDICI UNICI DI TORNEO

34.01 – Nomina e Compiti

In occasione di particolari manifestazioni, siano esse concentramenti o Tornei, relativi ad attività agonistica federale, il Giudice Unico Sportivo può delegare in tutto o in parte, i propri poteri disciplinari a speciali Giudici di Concentramento o di Torneo, determinandone i poteri in sede di regolamentazione della manifestazione.

L'incarico termina con il termine della manifestazione stessa.

TITOLO V – AFFILIATI E GLI ADERENTI

ART. 35.00 - SOCIETÀ AFFILIATE

35.01 - Condizioni per l'Affiliazione

Le Società e gli Organismi sportivi simili non aventi finalità di lucro, che intendono praticare e propagandare il Baseball o il Softball e che non abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FIBS, possono, previo riconoscimento provvisorio a fini sportivi da parte del CF, che nella fattispecie agisce per espressa delega del CONI, affiliarsi alla Federazione Italiana Baseball e Softball, secondo le modalità previste ai successivi art. 31.02 e 31.03.

Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi avverrà all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito dal CONI ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società devono essere amministrate da un Consiglio Direttivo, regolarmente eletto e rette da uno statuto che non presenti contrasto con le norme federali e del CONI.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo delle società il Presidente Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti gli organi giudicanti della FIBS e gli Ufficiali di Gara.

35.02 - Modalità per l'affiliazione di società di nuova formazione

La documentazione necessaria per l'affiliazione è la seguente:

- a) atto costitutivo della società o, in caso di altro organismo similare, atto istitutivo della sezione della Polisportiva o dell'Ente sociale;
- b) copia del verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della società;
- c) domanda di affiliazione su apposito modulo (mod. DAF) compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della società, contenente le seguenti indicazioni:
 - denominazione societaria ed indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
 - composizione del Consiglio Direttivo della società con indicazione, per ciascun componente, della qualifica societaria e, inoltre, per i dirigenti responsabili che si intende autorizzare ad assumere impegni per conto della società in caso di assenza o impedimento del Presidente, le loro firme autografe; per i dirigenti responsabili necessita altresì, agli atti della Federazione una delega autografa del Presidente, salvo non esista nello Statuto societario una norma che assegni al Vice Presidente tale mandato e della quale esistenza dovrà essere data comunicazione, sempre a firma del Presidente, contestualmente alle documentazioni di affiliazione;
- d) statuto sociale redatto in conformità allo Statuto della Federazione ed alle norme e alle direttive del CONI;
- e) dichiarazione su apposito modulo (mod. DIC) di incondizionata accettazione delle norme statutarie, regolamentari e dei deliberati della FIBS, con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 52 dello Statuto Federale;
- f) richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo della società, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici;
- g) ricevuta in originale, comprovante l'avvenuto versamento su c/c postale intestato alla FIBS, della tassa annuale di affiliazione e di tesseramento dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori, preparatori atletici nella misura fissata dal CF.

Le domande di affiliazione, i relativi documenti nonché le domande di tesseramento per dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici dovranno essere redatte sugli appositi moduli federali ed essere inoltrate tramite CR competente per territorio o, in mancanza, tramite la Segreteria della FIBS per l'istruttoria della pratica e per la trasmissione

ufficiale, con motivato parere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al CF, il quale provvederà a deliberare in merito alla sua prima riunione utile.

In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la Segreteria Federale è tenuta a darne immediata informazione sia all'istante che al CR competente mediante comunicazione, anche per estratto, della delibera consiliare di assunzione del provvedimento. L'affiliazione, tuttavia, deve essere preceduta dal provvedimento assunto dal CF per il riconoscimento a fini sportivi della Società stessa ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. L.vo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni.

Nell'ipotesi di mancato riconoscimento a fini sportivi da parte del CF, la Segreteria deve darne comunicazione telegrafica all'interessato, che per effetto dell'atto di rigetto della domanda di riconoscimento, non potrà più conseguire la richiesta affiliazione.

Nell'eventualità che il soggetto richiedente fosse stato affiliato sotto una condizione risolutiva, il successivo mancato riconoscimento a fini sportivi comporta, con decorrenza dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte del competente Organo Federale, l'immediata cessazione di appartenenza del suddetto soggetto alla FIBS.

Anche in tale ipotesi se ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'interessato, seguendo le anzidette procedure al riguardo.

In ogni caso, sono fatti salvi gli effetti degli atti interamente esauriti fino al momento della comunicazione ufficiale di cui al comma precedente.

Su eventuali altri atti o fatti che non avessero ancora esauriti i propri effetti, decide il Presidente Federale con provvedimento di estrema urgenza, da sottoporre a ratifica del CF nella sua prima riunione utile.

Tutta la documentazione sopra richiesta, per le società che intendono svolgere attività agonistica di campionati federali, dovrà pervenire al CR territorialmente competente o, in mancanza di questi, alla Segreteria Federale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente) spedita entro il 31 dicembre dell'anno sportivo precedente.

La FIBS potrà istituire servizi telematici per l'invio dei moduli prestampati per affiliazione.

Le società che presentano in ritardo la domanda di affiliazione devono pagare a titolo di penalità, oltre alla tassa di affiliazione, un'ulteriore somma fissata ogni anno dal CF

Tale tassa supplementare deve essere versata sul conto corrente postale intestato alla FIBS, e la ricevuta, in originale, dovrà essere allegata alla documentazione.

In ogni caso non verranno accettate affiliazioni relative a società che intendano svolgere attività di campionati, le cui domande pervengano al CR della FIBS, dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati ai quali si chiede la partecipazione.

Le società di nuova costituzione, ovvero quelle di cui al precedente comma, che intendano svolgere unicamente attività sociale o amatoriale, possono richiedere di essere ammesse nell'ambito della F.I.B.S. in qualità di ADERENTI, previo rispetto delle procedure di cui all'art. 35.21 del presente Regolamento.

35.03 - Modalità per il rinnovo dell'Affiliazione

Le società e gli organismi sportivi già affiliati alla FIBS devono far pervenire annualmente ed entro i termini stabiliti dal CF, direttamente alla Segreteria Federale, la seguente documentazione:

- a) domanda di affiliazione su apposito modulo (Mod. DAF) compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante della società e contenente le seguenti indicazioni:
 - denominazione societaria, completa di codice ed indirizzo della sede sociale, di eventuale altro recapito e di eventuale indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni ufficiali;
 - composizione del Consiglio Direttivo della società con indicazione per ciascun componente della qualifica societaria e, inoltre, per i dirigenti responsabili che si intende autorizzare ad assumere impegni in nome e per conto della società in caso di assenza o impedimento del Presidente, le loro firme autografe. Per questi ultimi

necessita, altresì, agli atti della Federazione una delega autografa del Presidente che autorizzi tali dirigenti ad assumere impegni in nome e per conto della società, salvo non esista nello Statuto Societario una norma che assegni al Vice Presidente tale mandato e della quale esistenza dovrà esserne data comunicazione, sempre a firma del Presidente, contestualmente alla documentazione di affiliazione. Nel caso siano state apportate modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo, al modulo DAF deve anche essere allegata copia del verbale dell'Assemblea che ha votato tali modificazioni. In caso di inosservanza di detto obbligo la Società interessata non verrà riaffiliata.

- i nominativi dei rappresentanti dei giocatori e dei tecnici e loro sostituti.
- b) elenco dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici tesserati l'anno precedente e dal quale devono essere depennati quelli che non fanno più parte della società;
- c) richiesta di tesseramento sugli appositi moduli di eventuali nuovi tesserati, sia facenti parte del Consiglio Direttivo della società che dei, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici;
- d) dichiarazione del legale rappresentante della società che non sono state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto societario precedentemente inviato. La riaffiliazione, se è susseguente a variazioni statutarie nei confronti delle quali non siano ancora state espletate le procedure approvative previste dall'art. 5, comma 1 del D. L.vo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni, resta sottoposta a condizione risolutiva fino al momento dell'intervenuta approvazione da parte degli Organi competenti. Ad eguali effetti sono sottoposte le società e gli organismi similari che dopo avere ottenuto la riaffiliazione procedano a variazioni statutarie o a modificazioni giuridiche del proprio status ritenuto non approvabile da parte del CONI o dagli Organi federali competenti da esso delegati;
- e) dichiarazione su apposito modulo (Mod. DIC) di incondizionata accettazione delle norme statutarie, regolamentari e dei deliberati della FIBS con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 52 dello Statuto Federale;
- f) ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento nella misura fissata dal CF, sul conto corrente postale intestato alla FIBS, della tassa annuale di affiliazione e di tesseramento dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici.

Tutta la documentazione relativa alla riaffiliazione deve pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente) spedita entro il 30 novembre dell'anno sportivo precedente ovvero per via telematica qualora tale servizio venga istituito dalla FIBS.

Le società che presentano in ritardo la domanda di rinnovo dell'affiliazione devono pagare, a titolo di penalità, oltre alla tassa di affiliazione, un'ulteriore somma fissata ogni anno dal CF.

Tale tassa supplementare deve essere versata sul conto corrente postale intestato alla FIBS e la ricevuta, in originale dovrà essere allegata alla documentazione.

In ogni caso non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società le cui domande perverranno alla FIBS dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati ai quali si richiede la partecipazione.

Comunque, qualora prima della data prevista come termine ultimo per il rinnovo dell'affiliazione, si dovesse tenere una qualsiasi assemblea federale, le società aventi diritto vi possono prendere parte solo a condizione che almeno 3 giorni liberi prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa abbiano provveduto alla riaffiliazione previo rispetto delle procedure contemplate nel presente articolo.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini sopracitati, comporta, a tutti gli effetti, l'estinzione del rapporto associativo con la FIBS e le società interessate perdono i diritti acquisiti e verranno considerate come nuove società.

Esse possono, tuttavia, osservando le procedure di cui all'art. 31.21, richiedere di essere ammesse tra le Società aderenti alla FIBS.

Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FIBS relative alle annate agonistiche precedenti, né saranno accolte domande di nuove affiliazioni con richiesta di ammissione tra gli Organismi aderenti, da parte di quelle società che nei propri Consigli Direttivi annoverino dirigenti già componenti la dirigenza di ex società morose nei confronti della FIBS.

35.04 - Rappresentanza delle Società affiliate

La rappresentanza sociale nei confronti della FIBS spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti Sociali, ritualmente depositati presso la FIBS ed approvati e sempre che detti soggetti risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto Sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

35.05 - Accettazione dell'affiliazione

Tutte le affiliazioni verranno accettate con riserva sino alla loro approvazione da parte del CF, così come stabilito negli art. 31.02 e 31.03 e saranno subordinate al tesseramento, prima dell'attività, di almeno 15 atleti. Nel caso di società che praticano baseball e softball il tesseramento dei 15 atleti si deve intendere per ognuna delle due discipline.

35.06 - Durata dell'affiliazione

L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione assunta dal competente Organo della Federazione e dura fino al termine dell'anno federale in corso.

35.07 - Cessazione del vincolo di affiliazione

I casi di estinzione del rapporto di affiliazione sono quelli elencati nell'art. 9 dello Statuto.

Per la FIBS l'efficacia dell'atto estintivo decorrerà per:

- a) scioglimento volontario del sodalizio: dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà preso atto della relativa comunicazione della Società. Quest'ultima è tenuta comunque a trasmettere, in allegato alla comunicazione di cui sopra, copia della delibera adottata dall'Organo interno statutariamente competente all'adozione di tale provvedimento; ovvero - in mancanza di comunicazione - dal giorno in cui il CF avrà avuto modo di accertare l'avvenuto scioglimento su segnalazione di chiunque vi abbia interesse. Il Consiglio Federale con delibera di presa d'atto stabilirà, altresì, la data di possibile decorrenza dei nuovi tesseramenti per gli atleti già appartenenti alla società sciolta;
- b) mancato rinnovo annuale dell'affiliazione: dal giorno successivo a quello stabilito come termine utile massimo per riaffiliarsi alla FIBS. Anche in questo caso la delibera del CF ha carattere ricognitivo e gli effetti del mancato rinnovo dell'affiliazione retroagiscono alla data di cui sopra;
- c) radiazione: dal giorno successivo a quello di adozione del provvedimento di erogazione della sanzione da parte del competente Organo di Giustizia. Gli atleti già tesserati in favore di sodalizi radiati non possono, in alcun caso, essere autorizzati a vincolarsi per altre Società, prima del passaggio in giudicato del provvedimento sanzionatorio di radiazione;
- d) inattività agonistica per 12 mesi: in tale caso la delibera del CF ha valore ricognitivo e tutti gli effetti decorreranno dal termine di cui al precedente punto b), anche se il provvedimento formale sia stato assunto in epoca posteriore
- e) revoca dell'affiliazione: dal giorno successivo a quello di adozione del provvedimento da parte del CF.

35.08 - Effetti della cessazione del vincolo di affiliazione

Le società il cui vincolo di affiliazione sia venuto a cessare per qualsiasi motivo perdono tutti i diritti sportivi e non, precedentemente acquisiti.

Gli atleti già tesserati per la società decaduta possono richiedere il tesseramento per altre società e possono essere tesserati previa autorizzazione del CF, che ne stabilirà anche la data di decorrenza.

In tali circostanze tutte le passività, sia verso la FIBS, che verso le società affiliate, debbono essere soddisfatte ed è responsabile in solido chi ha assunto le obbligazioni.

In caso di inadempienza i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo Sociale sono solidamente responsabili per tutte le obbligazioni e, come tali, non possono rivestire cariche o incarichi federali e sociali fino a totale soddisfacimento delle passività.

Qualora l'obbligo di cui sopra venisse disatteso, troverà applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 31.03.

35.09 - Obblighi derivanti dall'affiliazione

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dai vari Organi, ed inoltre devono:

- a) essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti Sociali, in armonia con lo Statuto della FIBS e con le norme e le direttive del CONI e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione;
- b) comunicare per iscritto, dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione, tramite raccomandata (o mezzo equivalente), alla Segreteria Federale e al CR territorialmente competente per gli adempimenti di competenza, ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, nonché delle altre cariche sociali, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la FIBS e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione ed incorporazione di far parte della Federazione. Tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo restano personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti interdittivi comminabili da parte degli Organi competenti della FIBS;
- d) provvedere affinché le tessere dei loro dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori, preparatori atletici, atleti ecc., siano in regola con le norme federali in materia;
- e) assicurare pieno rispetto e collaborazione ai dirigenti, Organi e Strutture federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri tesserati sostenitori i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di Gara, i dirigenti e i tesserati per le altre Società in occasioni di manifestazioni sportive;
- f) depositare copia dei provvedimenti adottati nei confronti dei propri tesserati, presso la Segreteria della FIBS, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento stesso per dare corso alle procedure previste al riguardo dal Regolamento di Giustizia Federale;
- g) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FIBS per qualsiasi causa e ragione;
- h) provvedere a che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa l'articolo 52 - clausola compromissoria - dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, di tutti i regolamenti emanati dalla FIBS;
- i) portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione;
- j) vigilare sulla condotta sportiva dei tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme dilettantistiche e lo spirito del gioco;
- k) provvedere a che i loro tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di squadre rappresentative;
- l) trascrivere nei documenti federali dati anagrafici dei loro tesserati, corrispondenti al vero;

m) uniformarsi alle disposizioni federali nei rapporti con le società straniere.

Contro le società che violino le norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali, o che vengano meno ai loro doveri morali e sportivi, possono essere applicate sanzioni disciplinari, a seguito di giudizio degli Organi Federali competenti.

35.10 - I diritti derivanti dall'affiliazione

Competono alla società affiliata i diritti di cui agli art. 8 e 14 dello Statuto Federale, nonché tutti i vantaggi previsti dalla vigente legislazione sportiva.

35.11 - Denominazione società - Cambiamento di denominazione società

Non può essere assunta, salvo che in caso di assorbimento, denominazione sociale identica, o tale da confondersi con quella di altra affiliata alla FIBS.

Non è considerata omonimia, una uguale denominazione esistente tra due società delle quali una è di baseball e una è di softball, ove però sia chiaramente indicata la parola baseball o softball.

È fatto altresì espresso divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici.

Gli affiliati che intendono cambiare denominazione, sono tenuti a sottoporre la richiesta, con deliberazione assunta dai loro competenti organi sociali, ad approvazione del CF, la cui decisione è inappellabile.

35.12 - Fusione e incorporazione tra società

Le fusioni tra due o più società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al CF improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.

Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.

In caso di fusione per incorporazione restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

In caso di fusione invece vengono riconosciuti alla nuova società i diritti sportivi di maggior grado tra quelli acquisiti dai due o più affiliati che hanno proceduto alla fusione.

Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultino singolarmente affiliati o riaffiliati alla FIBS per l'anno sportivo in corso.

L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione, non può in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIBS.

In caso di fusione ed incorporazione nell'ambito dello stesso Comune i giocatori rimarranno vincolati alla società sorta dalla fusione o, in caso di incorporazione, alla società assorbente, altrimenti saranno liberi.

Rimangono ovviamente valide le procedure previste per lo svincolo unilaterale.

35.13 - Sede sociale

La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIBS. Gli atti ufficiali della FIBS per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi presso il recapito postale della Società indicato nei moduli di cui al presente comma o, qualora esista, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla società.

Gli affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, o ad altro indirizzo di posta elettronica, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

La Segreteria Federale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti.

La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

35.14 - Cessione o Scambio dei Diritti Sportivi

Una società può cedere o scambiare con altra i propri diritti sportivi purché entrambe regolarmente affiliate ed in regola nei confronti della FIBS. Tale atto, per la sua validità ed efficacia necessita della ratifica del CF che non potrà essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIBS.

Nel caso di cessione, la società acquisisce il diritto di partecipare alla serie cui avrebbe partecipato la società cedente mentre quest'ultima, che conserverà l'anzianità di affiliazione, potrà iscriversi all'ultima serie di campionato, oltre che all'attività giovanile, e nel medesimo anno sportivo non potrà acquisire, a sua volta, altro diritto sportivo. Nel caso di cessione dei diritti sportivi ad altra società, i giocatori della società cedente sono automaticamente liberi dandone comunicazione alla FIBS ed alla società di appartenenza.

Nel caso di scambio di diritti sono svincolati, secondo le procedure di cui sopra, solamente i giocatori della società che, scambiando i diritti, non partecipa al campionato immediatamente inferiore a quello a cui aveva diritto di partecipare.

Allorquando una società sportiva, che sia organizzata nella forma civilistica di società di capitali, intenda cessare la propria attività, potrà cedere ad altra il proprio diritto sportivo di partecipazione ad un determinato campionato. La cessione di tale diritto, considerato alla stregua di "valore di avviamento" quantificabile, comporta automaticamente per l'acquirente l'obbligo di farsi carico di eventuali somme dovute dalla società cedente a qualsiasi titolo alla FIBS.

Le operazioni per la cessione o scambio dei diritti sportivi potranno essere effettuate a decorrere dalla fine dei campionati di competenza sino alla data fissata per l'iscrizione ai campionati dell'annata agonistica successiva.

35.15 - Scorporazione

Qualora nell'ambito di una società che svolge attività di baseball e softball si verifichi una scorporazione in virtù della quale la stessa trasferisce una delle due attività (Baseball o Softball) in altra di nuova costituzione, la società originaria conserva integra la propria anzianità di affiliazione mentre l'altra, nata dalla scorporazione, viene considerata come nuova affiliazione con la facoltà, tuttavia, di svolgere i campionati nazionali cui avrebbe avuto diritto a partecipare prima della scorporazione.

La nuova società conserva, altresì, il patrimonio sportivo rappresentato dagli atleti della propria disciplina.

Le operazioni di scorporazione potranno essere effettuate a decorrere dalla fine dei campionati di competenza sino alla data fissata per l'iscrizione ai campionati dell'annata agonistica successiva, purché la società coinvolta sia regolarmente riaffiliata.

35.16 - Accordi tra Società

Sono ammessi, nella sola forma scritta, accordi di natura sportiva tra le Società per il trasferimento di giocatori.

Tali accordi debbono essere stipulati prima della data limite prevista dal CF per le operazioni di trasferimento e prestito.

Nel caso di inosservanza dei predetti accordi, le società interessate dovranno richiedere la nomina di un Collegio Arbitrale, così come previsto dal presente regolamento, entro e non oltre 30 giorni dall'inadempimento.

Trascorsi 30 giorni dal termine della scadenza dell'accordo non impugnato, le parti perderanno ogni diritto di ricorrere al Collegio Arbitrale ed automaticamente varranno le norme generali del presente Regolamento.

35.17 - Abbinamento

Le società affiliate che intendono abbinarsi con qualsiasi organizzazione non affiliata alla FIBS aventi scopi commerciali o industriali, modificando totalmente o parzialmente la precedente denominazione sociale, devono richiedere apposita autorizzazione al CF, rimettendo alla FIBS copia della deliberazione dei loro competenti Organi sociali.

L'abbinamento diventa operante solo dopo tale comunicazione.

A richiesta della FIBS gli atti contenenti l'abbinamento dovranno essere depositati presso la Segreteria Federale.

Alla scadenza dell'abbinamento la società affiliata riacquista la sua originaria denominazione sociale, dandone semplice comunicazione alla Segreteria Federale.

Il CF, può fissare ogni anno l'importo della tassa di abbinamento.

35.18 - Contratti pubblicitari

È concesso alla società di stipulare contratti di pubblicità con qualsiasi organizzazione non affiliata alla FIBS avente scopi commerciali o industriali, con la possibilità di mantenere la ragione sociale inalterata negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno.

Gli eventuali proventi di tali contratti pubblicitari devono necessariamente essere reinvestiti totalmente nell'attività sportiva.

I contratti, a richiesta della FIBS, dovranno essere depositati presso la Segreteria federale: le modalità e la tassazione sono quelle previste per l'abbinamento.

35.19 - Partecipazione delle società all'attività agonistica Federale e Sociale

Le società regolarmente affiliate hanno la possibilità di partecipare all'attività agonistica federale, iscrivendosi ai campionati a cui hanno diritto, nel rispetto delle norme e delle procedure previste nel RAA e nel rispetto delle scadenze stabilite.

Il CF potrà comunicare annualmente, tramite la Circolare Attività Agonistica Federale (CAA) le modalità e le formule di svolgimento dei vari campionati, le relative scadenze di iscrizione, i diritti di partecipazione, gli obblighi previsti per le attività giovanili, le fasce di età delle categorie giovanili, le norme di utilizzo dei giocatori, le strutture necessarie, l'ammontare delle varie tasse e cauzioni da versare e quanto altro inerente l'attività agonistica non compreso e definito in altri regolamenti ufficiali.

Ciascuna società per iscrivere la/e propria/e squadra/e all'attività agonistica federale di competenza deve, entro le scadenze fissate:

- a) compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione ai campionati (Mod. ISC) allegando la ricevuta di versamento delle tasse previste e dei depositi cauzionali (o documento di fideiussione al posto del versamento dei depositi cauzionali) sul c/c postale intestato alla FIBS;
- b) inviare le prime 4 delle 6 copie del modulo alla FIBS; la quinta copia deve essere inviata al CR di competenza mentre la sesta copia rimane alla società. I documenti di competenza della Segreteria Federale e quelli di competenza del CR devono essere inviati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), spedita entro la data di scadenza fissata per l'iscrizione all'attività agonistica federale, ovvero per via telematica qualora tale servizio venga istituito dalla FIBS.

Le Società, regolarmente affiliate e quelle ammesse tra gli Aderenti, possono organizzare e/o partecipare all'attività agonistica sociale sempre nel rispetto delle norme e delle procedure previste nel RAA.

35.20 - Partecipazione di società a manifestazioni internazionali ufficiali

Le società partecipanti a manifestazioni internazionali ufficiali possono parteciparvi solamente nel rispetto delle norme sancite al riguardo dal Consiglio Federale per ogni annata agonistica e sono tenute altresì al rispetto delle disposizioni specifiche emanate dai competenti Organismi Internazionali per tali manifestazioni.

35.21 - Enti Aderenti

Vengono considerati Enti Aderenti, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto, quelle Organizzazioni sportive che intendano organizzare manifestazioni sportive di baseball e/o softball o che intendano incrementare la diffusione del baseball e/o softball e che non svolgano regolare attività agonistica federale.

Qualunque società che intenda svolgere esclusivamente attività amatoriale, può richiedere alla FIBS di essere ammessa nell'ambito della Federazione stessa in qualità di ADERENTE, previo rispetto, in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto, delle condizioni e procedure richieste alle società che svolgono attività agonistica per il conseguimento dell'affiliazione.

Lo status di Aderente ha sempre durata annuale e coincide con l'anno solare.

I successivi e consecutivi rinnovi annuali di tale status non comportano, come per la riaffiliazione delle Società che svolgono attività agonistica, riconoscimenti di anzianità di sorta, né di eventuali diritti connessi a detta anzianità, né i diritti connessi all'elettorato attivo o passivo riconosciuto alle società affiliate, ed ai suoi tesserati, che svolgono attività agonistica Federale.

L'attività Amatoriale, riservata agli Enti Aderenti, Società, Istituti, Gruppi ed Organizzazioni varie, è delegata dal CF ai Comitati Provinciali con il coordinamento dei Comitati Regionali.

35.22 - Norme applicabili

Sono applicabili agli Enti Aderenti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal Regolamento Organico per le Società affiliate.

35.23 - Disposizioni particolari

Il CF può subordinare la concessione della richiesta di ammissione all'osservanza, da parte dell'Ente Aderente, di particolari disposizioni.

Nel caso in cui siano venuti meno i presupposti per l'ammissione stessa, il CF può revocarla in qualsiasi momento con proprio provvedimento motivato.

Tale revoca non sottrae l'Ente Aderente all'osservanza delle obbligazioni già contratte verso la FIBS e i suoi affiliati.

35.24 - Passaggio dalla categoria di aderente a quella di affiliato

Gli Enti Aderenti potranno passare dalla categoria di ADERENTE a quella di affiliato solamente dopo la scadenza del termine annuale di cui al precedente articolo 31.21 e sempre che si impegnino a svolgere regolare attività agonistica.

La domanda deve essere presentata nelle forme previste per le nuove affiliazioni e l'affiliazione stessa avrà decorrenza dalla data della relativa delibera del CF.

Il CF inoltre non può comunque procedere all'affiliazione se tra i fini statutariamente previsti dalla società che chiede il passaggio non siano annoverati quelli a carattere agonistico.

TITOLO VI – PERSONE

ART. 36.00 - TESSERATI

36.01 - Soggetti

Sono considerati soggetti tesserati alla FIBS tutte quelle persone che svolgono una qualsiasi attività federale disciplinata dai Regolamenti della FIBS ed in particolare:

- a) i componenti a qualsiasi titolo, di Organi Centrali e Periferici, le Strutture Centrali, Periferiche e Nazionali di Settore,
- b) gli Ufficiali di gara,
- c) i Dirigenti delle società affiliate,
- d) i medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici regolarmente tesserati,
- e) i dirigenti accompagnatori di squadra,
- f) i tecnici e gli atleti regolarmente tesserati.

36.02 - Obblighi derivanti dal tesseramento

Le persone tesserate alla FIBS a qualunque titolo hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e ogni altra disposizione federale emanata dai competenti Organi della Federazione.

36.03 - Tesseramento con Federazioni Straniere

Le persone tesserate alla FIBS che intendano tesserarsi per giocare, o per poter svolgere altri compiti presso Federazioni che all'estero disciplinano gli sport del baseball e del softball devono chiedere preventivamente autorizzazione al CF.

La mancata richiesta di tale autorizzazione, seguita da tesseramento con Federazione Straniera, comporterà il deferimento ai competenti Organi di Disciplina italiani e stranieri per i relativi provvedimenti disciplinari.

36.04 - Cessazione dal vincolo di tesserato

Le persone tesserate alla FIBS cessano di esserlo:

- a) per decadenza delle cariche federali che ricoprono,
- b) per decadenza delle cariche sociali che ricoprono,
- c) per mancato rinnovo del tesseramento alla FIBS da particolari categorie,
- d) per mancato rinnovo dell'affiliazione alla FIBS da parte della società di appartenenza,
- e) per radiazione,
- f) per morosità nei limiti e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Attività Agonistica,
- g) per dimissioni.

In ogni caso, i componenti degli Organi Federali sono tenuti ad effettuare entro 15 giorni dalla cessazione della carica, il passaggio delle consegne ai loro sostituti.

36.05 - Tesseramento dei dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici

Le società devono richiedere, con la domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa, il tesseramento dei propri dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici come previsto dagli art. 31.02 e 31.03 e come di seguito specificato.

- a) Se trattasi di nuova affiliazione (art. 35.02 RO) la società richiedente il tesseramento dei propri dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici deve far

uso dei previsti moduli (modello MT/DMM) disponibili presso il CR o il CP della FIBS territorialmente competente o, in mancanza di questi, direttamente alla Segreteria Federale. I moduli vanno compilati a macchina o in carattere stampatello, senza uso di carta carbone, e non devono presentare cancellature o alterazioni.

Le parti del modulo di richiesta di tesseramento, contrassegnate con (1) cioè il Codice Regione, il Codice Società, il Numero Tessera e il Codice Qualifica sono completate a cura della FIBS, mentre le altre parti vanno interamente compilate dalla Società e riportare le firme dei tesserati, specificando la qualifica e in special modo chi per Statuto ha funzioni vicarie del Presidente.

La prima copia di ciascuna richiesta di tesseramento viene inviata alla FIBS assieme alla domanda di affiliazione, mentre la seconda copia rimane alla società. La richiesta può avvenire per via telematica qualora la FIBS istituisca tale servizio.

Per ciascuna richiesta di tesseramento va pagata la tassa prevista annualmente tramite il versamento sull'apposito c/c postale intestato alla FIBS.

La ricevuta del versamento globale per tutti i dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici va allegata alla richiesta di tesseramento e fatta pervenire alla FIBS, come previsto all'art. 35.02.

I minori non possono essere tesserati come dirigenti, né possono esserlo coloro i quali, all'atto della richiesta, siano soggetti a provvedimenti disciplinari di squalifica o di temporanea inibizione all'attività federale.

Non sono, inoltre, tesserabili coloro che abbiano fatto parte di Consigli Direttivi di società già affiliate alla FIBS e che, al momento dello scioglimento delle stesse, risultavano e risultino in posizione debitoria nei confronti della FIBS.

Ogni modello MT/DMM serve per il tesseramento di 4 persone: in caso di tesseramento di più persone sui moduli aggiuntivi non occorre riportare i dati societari.

- b) Se trattasi di rinnovo di affiliazione (art. 31.03 RO) la Società interessata deve:
 - controllare l'esattezza dell'elenco contenente i nominativi dei dirigenti, dirigenti accompagnatori, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici tesserati l'anno precedente (mod. TT/DMM), che la FIBS invia a tutte le società affiliate, segnalando errori o variazioni, e depennare i nominativi per i quali non viene rinnovato il tesseramento;
 - compilare per ogni nuovo dirigente, medico, fisioterapista, massaggiatore e preparatore atletico l'apposito modello MT/DMM come previsto al punto a), in tal caso vanno indicati i Codici di Regione e di Società;
 - allegare alla domanda di affiliazione, sulla quale vanno sempre riportati i nominativi dei dirigenti componenti il Consiglio Direttivo, siano essi rinnovati o nuovi, le copie di spettanza della FIBS sia del modello TT/DMM che del/i modello/i MT/DMM (eventualmente modello/i DA), accompagnate dalla ricevuta del versamento globale delle tasse previste per i dirigenti, medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici.

L'invio alla FIBS (solo nel caso di variazioni alla composizione del Consiglio Direttivo Sociale) della richiesta di tesseramento di dirigenti, così come la richiesta per medici, fisioterapisti, massaggiatori e preparatori atletici può avvenire, sempre tramite modelli MT/DMM, anche in tempi successivi all'invio della domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa, tenendo presente che deve va accompagnata dalla ricevuta di versamento delle tasse previste.

Nel caso di variazione nella composizione del Consiglio Direttivo va allegata, unitamente alla richiesta di tesseramento dei nuovi dirigenti, anche copia del verbale dell'Assemblea nella quale è avvenuta la variazione stessa. In caso di inosservanza di tale obbligo la società non sarà riaffiliata.

36.06 - Tesseramento dirigenti accompagnatori di squadra

Le squadre devono sempre giocare sotto la responsabilità di un Dirigente Accompagnatore di Squadra presente in campo, pertanto dovranno tesserare ogni anno un numero di Dirigenti Accompagnatori di Squadra pari a quello delle proprie squadre.

La tessera di Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della società permette di svolgere anche la funzione di Dirigente Accompagnatore di Squadra.

Una società può richiedere di tesserare come Dirigente Accompagnatore di Squadra anche persone non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Le richieste, firmate dal Presidente della Società ed accompagnate dalla ricevuta in originale del versamento di c/c intestato alla FIBS della tassa annualmente stabilita dal CF per la tessera di Dirigente Accompagnatore di Squadra, vanno inviate alla Segreteria Federale della FIBS tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), ovvero per via telematica qualora tale servizio venga istituito dalla FIBS.

Il mancato rispetto della presenza in campo del Dirigente Accompagnatore di Squadra, munito della relativa tessera o della documentazione comprovante la richiesta di tesseramento, comporta, da parte dei competenti Organi di Giustizia, l'adozione di sanzioni pecuniarie a carico delle società, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

In caso di assenza del Dirigente Accompagnatore di Squadra la responsabilità di questi va a carico del Manager.

36.07 - Tesseramento tecnici - Obblighi delle società

- a) Le società devono utilizzare in campo esclusivamente tecnici in possesso dei titoli richiesti per il campionato in cui operano, e che siano tesserati al CNT per l'anno in corso. I tecnici in campo devono essere in possesso della tessera di appartenenza alla società.

Le società devono compilare il previsto modello 1CNT, per segnalare i tecnici impegnati per la società per l'anno agonistico in corso, e farlo pervenire nei modi e nei tempi previsti dalla CAA alla Segreteria Federale della FIBS, la quale provvederà ad inviare la relativa tessera per l'anno in corso.

Una copia del modello 1CNT va conservata tra i documenti della società a disposizione per eventuali controlli.

Il controllo della regolarità del modello 1CNT è affidata al CNT, che d'ufficio comunicherà le posizioni irregolari al Giudice Unico per l'erogazione delle sanzioni previste.

L'utilizzazione di un nuovo tecnico durante il campionato va comunicata alla Segreteria Federale, con le stesse modalità di cui sopra, entro le ore 18.00 del penultimo giorno antecedente la gara in cui il nome del tecnico sarà inserito nell'elenco giocatori e tecnici.

Sono ammessi in campo e possono operare, ma non con funzione di manager, fatte salve le condizioni previste dal successivo punto b), coloro che, iscritti ad un corso per Tecnici, abbiano superato il pre-esame previsto e stiano effettuando il periodo di tirocinio presso la società.

Sono ammessi in campo e possono operare, ma non con funzione di manager, tecnici federali italiani o stranieri, messi a disposizione della società dalla FIBS per un periodo di istruzione limitato nel tempo.

È ammessa la deroga all'obbligo del tecnico tesserato alle società di nuova formazione per un periodo massimo di 2 anni. Tale deroga potrà essere concessa dal CF o dal CdP, sentito eventualmente anche il parere del CNT.

- b) Nel caso in cui una società abbia un solo tecnico tesserato, e tale tecnico venga squalificato, espulso o lasci volontariamente il campo per qualsiasi motivo, le funzioni di manager vengono prese, su indicazione del Dirigente Accompagnatore da comunicarsi all'Arbitro, dal tecnico in tirocinio, se presente, o in via subordinata da un giocatore iscritto nell'elenco giocatori e tecnici della gara stessa.

- c) Nel caso in cui la società indichi nel modello 1CNT un tecnico non in regola con il tesseramento per l'anno in corso o con qualifica non conforme al livello di campionato a cui partecipa, incorre nella sanzione stabilita annualmente dal CF, ed il tecnico non potrà operare in partite ufficiali per lo stesso anno e tutto l'anno successivo.
- d) Le società hanno la possibilità di richiedere alla FIBS, per un tecnico straniero ed, in casi eccezionali, per un atleta straniero, il riconoscimento della qualifica di tecnico. Il CF o il CdP possono concederla, fatte salve le disposizioni in materia del Regolamento di Settore del CNT.
- e) Non è possibile per uno straniero, il cui tesseramento alla FIBS avviene come Tecnico, essere successivamente tesserato come atleta.
- f) Un tecnico che ha già partecipato nella stagione in corso a partite ufficiali, non può di norma passare ad altra società. In casi eccezionali, dietro richiesta del tecnico, il CF o il CdP, sentito il parere del CNT, esaminate le motivazioni del tecnico, può concedere il passaggio ad altra società, purché di diversa serie o categoria di campionato.
- g) Un tecnico non può essere tesserato per due società contemporaneamente.
- h) Un tecnico, se tesserato come atleta, può operare come tecnico solamente con la medesima Società e, qualora ottenga il nulla osta della società presso la quale è tesserato, può operare
- come tecnico per un'altra Società che svolga esclusivamente attività giovanile,
 - per una Società di softball se giocatore di baseball,
 - per una Società di baseball se giocatrice di softball.
- i) Un tecnico tesserato come atleta può operare come tecnico per una società diversa da quella per la quale è tesserato come atleta, qualora ne abbia i requisiti previsti e senza chiedere il nulla-osta della società presso la quale è tesserato, solamente dopo aver rinunciato all'attività come atleta per l'anno agonistico in cui opererà come tecnico.
- La rinuncia all'attività come atleta va comunicata alla Segreteria Federale FIBS facendo pervenire la comunicazione scritta nei termini e con le modalità fissate annualmente dal CF.
- j) Il tesseramento dei tecnici impegna gli stessi per un'annata agonistica e termina il 30 novembre di ogni anno.
- k) Un tecnico che non abbia rinnovato il tesseramento per tre annate consecutive decade dalla qualifica.
- l) Lo stesso tecnico potrà essere reintegrato nella qualifica iniziale (Tecnico di base) dopo aver sostenuto una prova d'esame con le modalità e nelle sedi stabilite dal CNT, e dietro pagamento di una tassa d'esame il cui importo è fissato annualmente dal CF.

36.08 - Tesseramento atleti: norme generali

Tutti gli atleti che prendono parte a gare di Baseball o di Softball debbono essere tesserati presso la FIBS. L'atleta non in regola con il tesseramento non può disputare gare autorizzate o indette dagli Organi Federali.

I moduli di richiesta non firmati a penna, o comunque irregolarmente compilati, non sono validi agli effetti del tesseramento. La tassa di tesseramento viene stabilita annualmente dal CF.

Non è ammesso il tesseramento sul campo.

Il numero degli atleti italiani e di scuola italiana, tesserati per ogni società è illimitato mentre per gli atleti stranieri o di scuola straniera il numero di atleti tesserabili, i termini, le relative modalità di tesseramento e le norme del loro utilizzo in campo nei vari livelli di campionato viene annualmente stabilito dal CF, anche sulla base della vigente normativa di legge e delle disposizioni emanate dal CONI.

Con la richiesta di tesseramento per l'anno solare in cui il giocatore italiano compie 14 anni, questi, firmando la richiesta di tessera o il modello RIN, unitamente a chi ne esercita la potestà genitoriale, oltre ad accettare implicitamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali, si vincola nei riguardi della società per la quale chiede di essere tesserato fino al compimento del 38° anno di età, se maschio, e del 32° anno se femmina.

La società che abbia smarrito la tessera di un proprio atleta può chiederne il duplicato pagando una nuova tassa di tesseramento.

Un giocatore, ad eccezione di quelli per i quali è possibile il doppio tesseramento, può partecipare a gare solo per la società per la quale è tesserato.

Il giocatore per il quale è possibile effettuare il doppio tesseramento, qualora venga tesserato per due società, può giocare per entrambe le società, secondo le modalità stabilite annualmente dal CF nella CAA.

Possono peraltro essere ammesse deroghe, limitatamente a gare non di campionato, purché il regolamento della competizione lo preveda e la società di appartenenza dia il benestare scritto.

36.09 – Atleti di scuola italiana

Sono considerati atleti "di scuola italiana" coloro che hanno svolto in Italia almeno il 50% del periodo formativo rappresentato dall'attività giovanile, che va dai 10 ai 21 anni per gli atleti e dai 10 ai 18 anni per le atlete.

Un atleta italiano che si tesserava prima dei 21 anni nel baseball e dei 18 nel softball diviene comunque "di scuola italiana" dopo 6 anni di tesseramento nel baseball e dopo 4 anni nel softball.

Gli atleti italiani di scuola straniera tesserati entro il 30/6/2004 sono considerati di scuola italiana se hanno già partecipato all'attività, per 6 anni nel baseball, per 4 anni nel softball, o lo saranno al compimento di tale periodo.

Gli atleti stranieri che hanno acquisito lo status "di scuola italiana", giusta delibera n° 39 del CF del 31 gennaio 2004, o che lo hanno acquisito con il tesseramento dell'anno 2005, manterranno tale status e sono considerati atleti stranieri di scuola italiana a tutti gli effetti.

Tutti gli altri atleti stranieri, dal 2006, per poter acquisire lo status di "atleta di scuola italiana", dovranno avere svolto in Italia almeno il 50% del periodo formativo rappresentato dall'attività giovanile, che va dai 10 ai 21 anni per gli atleti e dai 10 ai 18 anni per le atlete.

36.10 - Tesseramento Atleti - Nuove tessere

a) Atleti italiani

È possibile effettuare nuovi tesseramenti di atleti italiani baseball e softball della categoria seniores, di atleti italiani di scuola italiana precedentemente residenti all'estero e di atleti italiani di scuola italiana "naturalizzati", entro il termine e secondo le modalità annualmente stabilite dal CF.

Non possono essere tesserati quegli atleti italiani seniores che nell'anno solare in cui chiedono il tesseramento abbiano giocato, oltre il termine stabilito dal CF, in campionati di baseball e softball di altri Paesi, così come annualmente indicato nella CAA. Il mancato rispetto di questo divieto, comporta per l'atleta la impossibilità di giocare ulteriormente rimanendo, comunque, tesserato per la società di appartenenza.

La data ultima di tesseramento degli atleti delle categorie giovanili è fissata al 31 dicembre.

La documentazione prevista per il tesseramento va inviata alla Segreteria Federale della FIBS tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), spedita 24 ore prima dello svolgimento della gara, ed anticipata via fax entro il medesimo termine. L'atleta sarà considerato regolarmente tesserato dalla data di spedizione della richiesta di tesseramento unicamente nel caso in cui la documentazione inoltrata alla Segreteria Federale sia completa e conforme a quanto previsto dai regolamenti federali in materia di tesseramento.

b) Atleti stranieri

Il numero di atleti stranieri tesserabili nei vari campionati, i termini e le relative modalità di tesseramento vengono annualmente stabiliti dal CF, anche sulla base della vigente normativa di legge e delle disposizioni emanate dal CONI.

È possibile, inoltre, effettuare sostituzioni di giocatori stranieri durante i campionati nella misura e con le modalità annualmente stabilite dal CF.

Per gli atleti stranieri, all'atto del primo tesseramento in Italia va allegata la richiesta di nulla osta indirizzata alla federazione o associazione dalla quale provengono, affiliata alla

International Baseball Association - IBA o alla Confederation Europeenne Baseball - CEB - per il Baseball o alla International Softball Federation - ISF - o alla European Softball Federation - ESF - per il Softball.

La richiesta di tale nulla osta è inoltrata dalla FIBS ai Paesi interessati: si ricorda alla società di avere, soprattutto per gli atleti delle Nazioni Europee, la certezza del rilascio del nulla osta da parte della federazione di provenienza.

36.11 - Tesseramento atleti - Rinnovo tessere

a) Atleti italiani e di scuola italiana

Ove un atleta non abbia ottenuto il nulla osta della società di appartenenza si intende tacitamente riconfermato presso la società per la quale è tesserato e questa può rinnovare il tesseramento senza chiederne il consenso.

Le società, per il rinnovo delle tessere dei giocatori italiani già tesserati nell'anno precedente ed ancora sottoposti al vincolo sportivo, utilizzano l'elenco inviato dalla FIBS contenente i nominativi dei tesserati (modello RIN). Esse dovranno

- depennare i nominativi degli atleti per i quali non intendono rinnovare il tesseramento, i nominativi di quelli ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il trasferimento definitivo ad altra società ed i nominativi di quelli che hanno richiesto lo svincolo unilaterale (se presenti sul tabulato);
- inviare alla Segreteria Federale FIBS, entro il 31 gennaio, il modulo di richiesta rinnovo tessere (RIN) con gli aggiornamenti di cui sopra, accompagnato dalla ricevuta della tassa annualmente stabilita per ciascun atleta.

Gli atleti per i quali non è operante il vincolo sportivo, se non appongono la loro firma sul modello RIN, vengono automaticamente depennati.

Vengono altresì depennati dal modello RIN gli atleti minorenni, per i quali non è operante il vincolo sportivo, e per i quali non è stata apposta la firma del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale. Il tesseramento di questi atleti scade infatti con il termine dell'annata agonistica.

Ove la società non abbia provveduto al rinnovo del tesseramento di un atleta entro il 31 gennaio, questi può ritenersi libero nei confronti della società stessa dandone, dopo tale data, comunicazione scritta alla Segreteria Federale FIBS ed alla società interessata con lettera raccomandata (o mezzo equivalente).

Qualora comunque il modello RIN pervenga alla Segreteria Federale prima della richiesta di svincolo, l'atleta resta vincolato presso la società di appartenenza.

Ogni inosservanza degli accordi stipulati od ogni controversia che dovesse insorgere tra Società affiliate ed i tesserati, in applicazione delle disposizioni inerenti il tesseramento atleti, rientra nella competenza del Collegio Arbitrale nominato dalle parti a mente dell'art. 52 dello Statuto.

Variazioni od integrazioni alla presente normativa, dovute anche a norme emanate dal CONI o altra normativa di legge, verrà comunicata alle società tramite la CAA od altra specifica comunicazione.

b) Atleti stranieri

Il CF, sulla base del numero di visti per lavoro subordinato-sport concessi dal CONI, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia, stabilisce annualmente il numero di atleti stranieri tesserabili da ciascuna società nei vari campionati, stabilisce i termini e le modalità per il rinnovo del tesseramento ed il loro utilizzo in campo, rendendolo noto attraverso specifiche comunicazioni alle società ed attraverso la CAA.

Le società comunicano alla Segreteria Federale FIBS, entro il termine stabilito dal CF, quali atleti stranieri, già tesserati l'anno precedente, intendono riconfermare, inoltrando per ciascuno di essi copia della richiesta di visto di ingresso in Italia.

La Segreteria Federale della FIBS comunica, attraverso il sito federale, gli atleti "non riconfermati", i quali non sono quindi più vincolati alla società per la quale erano

tesserati, quindi liberi e tesserabili da parte di società che possono tesserare atleti stranieri.

Qualora una società rinunci ad un atleta dopo averlo riconfermato, anche prima che venga effettuato il regolare tesseramento, questi non può essere tesserato per l'anno in corso con altra società italiana, o partecipante al campionato italiano, e la società che ha effettuato la rinuncia non può tesserare un altro atleta straniero al posto di quello a cui ha rinunciato.

Le operazioni di tesseramento si aprono alla stessa data prevista per gli atleti italiani e si chiudono, improrogabilmente, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Gli atleti aventi nazionalità della Repubblica di S. Marino - R.S.M. sono considerati come giocatori italiani a pieno titolo se hanno svolto in Italia o a San Marino almeno il 50% del periodo formativo rappresentato dall'attività giovanile, che va dai 10 ai 21 anni per gli atleti e dai 10 ai 18 anni per le atlete.

Gli atleti che non si trovino nelle condizioni esposte sono considerati stranieri e come tali rientrano, sia per il tesseramento che per la loro utilizzazione in campo, nelle norme previste per i giocatori stranieri.

Gli atleti italiani, agli effetti del tesseramento FIBS, se tesserati per squadre di San Marino che partecipano all'attività nell'ambito della FIBS possono giocare senza limiti di numero.

Gli atleti stranieri, naturalizzati italiani per Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, sono considerati rispetto al tesseramento ed alla loro utilizzazione in campo, come atleti italiani e di scuola italiana se in possesso dei requisiti stabiliti dal CF.

Qualora un atleta straniero, per effetto delle normative di cui sopra, divenisse italiano nel corso del campionato al quale lo stesso prende parte, questi terminerà l'anno agonistico quale straniero.

In ogni caso, gli atleti che hanno preso parte con una società ad attività agonistica federale possono essere prestati, trasferiti o tesserati per altra società nello stesso anno nei casi previsti dal Regolamento Attività Agonistica a seguito di rinuncia al campionato della società di appartenenza.

Variazioni od integrazioni alla presente normativa, dovute anche a norme emanate dal CONI o altra normativa di legge, verrà comunicata alle società tramite la CAA od altra specifica comunicazione.

36.12 - Tesseramento atleti - Trasferimenti e prestiti

Le società che intendono trasferire i propri giocatori, se consenzienti con relativa sottoscrizione del modulo di trasferimento, debbono rilasciare regolare nulla-osta al giocatore per il passaggio ad altra società.

Annualmente il CF stabilisce termini e modalità per i trasferimenti e prestiti.

Nel caso in cui la società non conceda il nulla-osta al giocatore che abbia superato il 14° anno di età, questi può ottenere il tesseramento per altra società ricorrendo allo svincolo unilaterale, così come previsto dal presente RO, oppure può rendersi libero rimanendo inattivo per tre anni solari, comunicando questa sua decisione a mezzo raccomandata (o mezzo equivalente) indirizzata alla FIBS ed alla società di appartenenza.

Nel caso in cui una società non utilizzi un giocatore tesserato in attività agonistica per l'intero anno solare, questi può rendersi libero al termine dell'anno di inattività, comunicando questa sua decisione a mezzo lettera raccomandata (o mezzo equivalente) indirizzata alla FIBS ed alla società di appartenenza, a meno che tale non utilizzo non dipenda dalla volontà dell'atleta, da infortunio o inabilità documentata o da un provvedimento disciplinare adottato dalla società e comunicato alla Segreteria Federale della FIBS per la ratifica da parte del GUS.

36.13 – Svincolo unilaterale – Modalità e termini per la domanda di svincolo dell'atleta dalla società di appartenenza

L'atleta che intende ottenere lo scioglimento del vincolo deve farne domanda scritta alla Segreteria Federale trasmettendola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente) nel periodo dal 1 novembre – 30 novembre di ogni anno.

Copia della domanda va inviata contestualmente alla società di appartenenza e la copia della relativa ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente) deve essere allegata alla domanda trasmessa alla Segreteria Federale.

La domanda non richiede motivazioni, ma deve allegare la dichiarazione della società ove intende tesserarsi, con l'impegno della stessa a corrispondere alla società per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo l'indennizzo previsto ("Premio di addestramento e formazione tecnica" o "Indennità di preparazione" a seconda dei casi, come indicato nel seguito), come determinato in base ai parametri in vigore e che dovrà essere reinvestito per il raggiungimento degli scopi sociali della società, così come previsto dallo statuto della società stessa.

L'indennizzo deve essere corrisposto entro il 15 dicembre; in difetto l'atleta rimarrà vincolato alla società di appartenenza e potrà, comunque, essere prestato, anche se scaduti i termini stabiliti per il prestito, fino al giorno precedente all'inizio dei campionati. La società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dalla CAA.

Rimane comunque possibile in tutti i casi il ricorso all'Arbitrato.

36.14 – Svincolo unilaterale – Atleti che possono accedere allo svincolo unilaterale

Gli Atleti italiani, per i quali è operante il vincolo sportivo di cui all'art. 12.2 dello Statuto, che possono accedere allo svincolo unilaterale:

- a) se minorenni, dopo 2 anni dal primo tesseramento con la FIBS;
- b) se maggiorenni (seniores), dopo 3 anni dal primo anno di tesseramento con la FIBS come atleti italiani.

Fra le società ed i loro tesserati possono intervenire accordi limitativi del periodo di tesseramento, in tal caso, per essere operanti, vanno depositati presso la Segreteria Federale unitamente alla richiesta di tesseramento per l'anno in corso. L'accordo rimane valido, se non decaduto per compimento del termine stabilito, anche in caso di cambio del Presidente della società.

36.15 – Svincolo unilaterale – Livelli e parametri

L'indennità (Premio di addestramento e formazione tecnica) viene determinata, per gli atleti seniores, in base alle tabelle annualmente riportate nella Circolare Attività Agonistica, che tengono conto e stabiliscono:

- a) il livello dell'atleta, indicato dalla serie nella quale l'atleta gioca e nella quale ha raggiunto i minimi di partecipazione (differenziati per ruolo). Il livello da considerare è quello più elevato raggiunto dall'atleta negli ultimi cinque anni;
- b) il parametro dell'atleta, differenziato per ruolo, che assegna un valore al livello;
- c) il valore dei bonus eventualmente spettanti per aver fatto parte di Squadre o Rappresentative Nazionali che abbiano partecipato a competizioni ufficiali riconosciute dagli organismi internazionali baseball e softball;
- d) il coefficiente economico, differenziato per livello e ruolo, annualmente stabilito dalla FIBS;
- e) il coefficiente d'età.

L'ammontare del Premio di addestramento e formazione tecnica, si ottiene quindi moltiplicando il parametro dell'atleta di cui al punto b), aumentato aggiungendo i bonus di cui al punto c), per il coefficiente economico di cui al punto d) e per il coefficiente d'età di cui al punto e).

Nel caso di atleti minorenni, alla società di appartenenza verrà riconosciuto, per ogni anno di tesseramento, una "Indennità di preparazione" forfetaria, annualmente riportata nella Circolare

Attività Agonistica, che tiene conto anche degli eventuali bonus per aver partecipato a Squadre o Rappresentative Nazionali.

Nel caso in cui l'atleta abbia raggiunto, anche se minorenni, un parametro così come determinato al comma a), l'Indennità di preparazione corrisponderà al Premio di addestramento e formazione tecnica come per gli atleti seniores, applicando il coefficiente d'età appropriato.

All'atleta seniores, tesserato da almeno 3 anni, che non raggiunga in nessuna serie i minimi di partecipazione per essere parametrato, viene applicata, oltre al coefficiente relativo all'età, una riduzione nella misura fissata annualmente dal CF, sul valore base relativo alla serie più elevata nella quale ha partecipato negli anni a cui va riferito il calcolo.

Il CF stabilisce annualmente i valori dei parametri, dei bonus, dei coefficienti ed il valore base dell'Indennità di preparazione.

36.16 - Tesseramento atleti - Firma di più richieste di tesseramento ed accordi con più società

È vietato firmare più richieste di tesseramento ed è fatto divieto alle Società di richiedere firme impegnative a giocatori di altre società.

La inosservanza della suddetta disposizione comporta, da parte degli Organi di Giustizia, l'applicazione di provvedimenti a carattere disciplinare per i tesserati e di provvedimenti disciplinari e finanziario a carico delle Società, così come previsto nel Regolamento di Disciplina e Giustizia.

36.17 - Competenza del Collegio Arbitrale su controversie tra società ed atleti

Eventuali casi controversi in tema di tesseramento, trasferimento e prestiti devono essere sottoposti al giudizio del Collegio Arbitrale, dietro istanza di una delle parti, secondo le procedure di cui al titolo VII° del RO.

36.18 - Assicurazione degli atleti

Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corresponsione delle tasse prescritte, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore degli atleti tesserati per un massimale fisso ed ogni altra assicurazione integrativa stabilita dal CF.

36.19 - Tessere per il libero ingresso attività agonistica federale e sociale

Hanno diritto alla tessera gratuita timbrata dalla SIAE per ciascun anno agonistico, per il libero ingresso alle manifestazioni nazionali organizzate dalla FIBS, le seguenti persone:

- a) i componenti gli Organi Centrali e Periferici, le Strutture Centrali e Periferiche, gli Organi Giudicanti,
- b) i tecnici nominati dal CF negli staff delle Squadre Nazionali,
- c) gli Atleti/e Azzurri/e delle Squadre Nazionali Seniores,
- d) gli Ufficiali di Gara (arbitri e classificatori ufficiali) in attività.

Le persone di cui ai punti a), b) e c) per ottenere la tessera SIAE devono farne richiesta alla FIBS a mezzo raccomandata (o mezzo equivalente) entro il 31 gennaio di ogni anno allegando una foto formato tessera; mentre le persone di cui al punto d) devono richiederla tramite i propri Organi competenti.

Il CNA ed il CNC provvederanno all' inoltro di tali richieste alla FIBS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TITOLO VII – ARBITRATO

ART. 37.00 - ARBITRATO IRRITUALE

37.01 - Ambito di applicabilità e costituzione del Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 12 dello Statuto e che non rientrino nella competenza degli Organi Giudicanti Federali, l'affiliato o il tesserato può richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo raccomandata alla controparte ed alla Segreteria della FIBS.

La comunicazione deve determinare l' oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere le indicazioni delle generalità dell'arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - con l'invito alla parte o alle parti a procedere alla designazione dei loro arbitri entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione dell'arbitro designato - ed alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

In mancanza, la parte che ha proposto la domanda di arbitrato può richiedere, mediante apposita istanza, che la nomina sia fatta dal Giudice Unico, il quale provvede nei 15 giorni successivi.

Gli arbitri prescelti dalle parti debbono provvedere, entro dieci giorni dalla loro nomina, alla designazione del Presidente del Collegio da scegliersi tra i componenti gli Organi Federali di Giustizia.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al GUS che deve provvedere in merito entro 15 giorni dalla richiesta.

37.02 - Procedura, pronuncia lodo, sostituzione del Presidente o dei membri

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

Il lodo è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione deve essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del Presidente, presso la Segreteria federale.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente di uno o più componenti, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

37.03 - Conferimento dell'esercizio di Membro del Collegio Arbitrale

L'incarico di Membro del Collegio Arbitrale, compreso il Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente nella misura stabilita nel lodo del Collegio Arbitrale.

Le spese per l'eventuale legale o rappresentante delle parti, se richieste dalle stesse parti in sede di conclusioni, sono poste a carico della parte soccombente nella misura stabilita nel lodo del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale avrà la facoltà di addebitare alla parte soccombente le spese per l'iscrizione dell'Arbitrato in favore della Federazione

Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

37.04 - Esecuzione del lodo

Il Presidente dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Federale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione del lodo.

In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Presidente della FIBS di poter eseguire il lodo, ricorrendo alla giurisdizione statale ordinaria.

La Segreteria Federale può, su istanza della parte risultata vincitrice, disporre l'esecuzione coattiva del lodo, nei limiti e nelle forme consentite dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

37.00 - Disposizioni finali e di attuazione

37.01 - Norme integrative

Oltre allo Statuto ed ai Regolamenti Federali vigono tutte le disposizioni emanate con circolari o comunicazioni degli Organi Federali nell'ambito delle loro competenze.

Le disposizioni emanate annualmente con la CAA, qualora in contrasto con le presenti norme, prevalgono sul RO.

37.02 - Interpretazione di norme federali

L'interpretazione finale di qualsiasi norma federale è di competenza esclusiva del CF.

APPENDICE

REGOLAMENTI DI SETTORE

NOTA – Per chiarezza, la numerazione dell'appendice riprende quella dei corrispondenti paragrafi del Regolamento Organico.

REGOLAMENTO DI SETTORE

ART. A.15.00 - COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA)

Art. A.15.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Arbitri (CNA) è la Struttura Centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione l'inquadramento, l'organizzazione, l'istruzione, la valutazione, e la disciplina degli arbitri baseball e softball sul territorio nazionale.

Il CNA assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Art. A.15.02 - Composizione

Fanno parte del CNA gli arbitri tesserati che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. A.15.03 - Sede

La sede del CNA è fissata dal CF.

Art. A.15.04 - Organi del CNA

Gli Organi del CNA sono:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Centrale Arbitri (CDCA),
- d) le Commissioni Tecniche Baseball e Softball,
- e) la Commissione Commissari Speciali,
- f) la Consulta Nazionale.

Art. A.15.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCA sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica due anni, mentre i componenti delle Commissioni tecniche e della Commissione Commissari speciali sono nominati dal CDCA e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. A.15.06 - Presidente

Il Presidente del CNA viene nominato dal CF, che lo sceglie possibilmente tra gli arbitri e rappresenta il CNA a tutti gli effetti.

Egli, oltre alle specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- convoca e presiede le riunioni del CDCA e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del CDCA esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- dà esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal CDCA;

- vigila sul buon operato di tutti i settori del CNA e delle Delegazioni Regionali Arbitri (DRA);
- propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNA;
- adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del CDCA e li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- deferisce, sentito il CDCA, agli Organi di Giustizia Federale gli arbitri ove ravvisi l'opportunità della adozione di sanzioni disciplinari;
- relaziona al CF sull'operato del CNA di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. A.15.07 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. A.15.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNA

Il CDCA è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da 3 Consiglieri, tutti scelti fra gli arbitri non in attività, e nominati dal Consiglio Federale.

Partecipa alle riunioni del CDCA, senza diritto di voto, il Designatore Nazionale. Possono partecipare, se convocati, e senza diritto a voto anche i Responsabili degli Organi Tecnici relativamente agli argomenti di loro competenza.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più membri del CDCA, il CF provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCA sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCA hanno diritto a partecipare il Presidente Federale e il Segretario Federale, e possono essere invitati, ove occorre, i Responsabili delle DRA o loro delegati.

Il CDCA delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Copia dei verbali viene inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, ai membri del CDCA ed alla Segreteria Federale FIBS.

Il CDCA, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre alle iniziative di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del CNA;
- d) detta le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, relativamente all'attività arbitrale, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;
- e) cura, di concerto con le Delegazioni Regionali della FIBS, il reclutamento degli arbitri e deliberare in ordine al loro inquadramento;
- f) nomina i componenti delle varie Commissioni;
- g) detta le norme per i Commissari Speciali, gli Istruttori Arbitrali ed i Miniarbitri, nonché disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
- h) promuove le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria arbitrale;
- i) propone al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Arbitri Benemeriti;

- j) delibera le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività;
- k) delibera, avvalendosi delle valutazioni dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni degli Arbitri.

Il CDCA, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

Art. A.15.09 - Commissioni tecniche baseball e softball

Le Commissioni Tecniche baseball e softball, composte da due membri e da un Presidente, rispondono della loro attività al CDCA, e, secondo le rispettive competenze, sono competenti in merito a:

- a) aggiornamento e interpretazione del Regolamento Tecnico di Gioco (RTG) Baseball e Softball, attraverso studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti l'arbitraggio, segnalando al CDCA la opportunità di emanare circolari e note di orientamento;
- b) predisposizione dei programmi tecnici dei corsi di formazione, qualificazione e di aggiornamento degli arbitri e degli Istruttori Arbitrali curandone l'organizzazione e lo svolgimento.

Le Commissioni Tecniche svolgono ogni altro incarico affidatogli dal CDCA.

Le decisioni delle Commissioni Tecniche vanno approvate dal CDCA prima di entrare in vigore.

Art. A.15.10 - Commissione Commissari Speciali

La Commissione Commissari Speciali, composta da due membri e da un Presidente, cura l'istruzione, la formazione ed il perfezionamento tecnico dei Commissari Speciali di Baseball e Softball, attraverso studi e ricerche relative al controllo ed alla valutazione degli arbitri e svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCA.

Art. A.15.11 - Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNA.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNA o, per delega, dal Vice Presidente.

Art. A.15.12 - Delegazione Regionale Arbitri

L'attività arbitrale periferica è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali e, ove possibile, Provinciali del CNA.

Le Delegazione Regionale Arbitri (DRA) vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di tre arbitri effettivi; qualora i tesserati di una Regione siano meno di tre, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCA.

Le Delegazioni Regionali del Arbitri sono composte da un Presidente e da due membri e vengono tutti nominati dal Presidente del CNA, sentito il CDCA.

Le DRA collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

Art. A.15.13 - Assemblea della Delegazione Regionale Arbitri

L'Assemblea della DRA è costituita da tutti gli arbitri della DRA e viene convocata dal Presidente della DRA, dietro autorizzazione scritta del Presidente del CNA, almeno una volta l'anno, concordando la data con il Presidente del CNA stesso.

Il Presidente della DRA ha l'obbligo di far conoscere, con apposita comunicazione scritta, o anche per via telematica, e con almeno 15 giorni di anticipo agli aventi diritto e per conoscenza al Presidente del CNA, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché l'OdG.

Il verbale dell'Assemblea viene inviato al Presidente del CNA entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

Art. A.15.14 - Compiti del Presidente della Delegazione Regionale Arbitri

Il Presidente della DRA ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla, dal punto di vista tecnico, tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal CDCA e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) effettua riunioni tecniche periodiche alle quali è obbligatoria la presenza di tutti gli arbitri tesserati, in attività, della Regione o della Provincia;
- d) convoca e presiede le Assemblee della DRA;
- e) segnala al Presidente del CNA le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del CNA.

In caso di decadenza od impedimento, o dimissioni il CDCA nomina un nuovo Responsabile nei tempi e modalità da esso stabilite.

Il Presidente della DRA collabora con il Comitato Regionale FIBS al reclutamento degli arbitri nella propria Regione.

Art. A.15.15 - Formazione dei quadri arbitrali

Coloro che intendono partecipare ad un corso per arbitri, debbono presentare domanda al Comitato Regionale competente per territorio, e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano una costituzione fisica, accertata da un esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
- c) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

La qualifica di Arbitro si consegue dopo la frequenza ed il superamento degli appositi corsi.

Il CDCA può deliberare l'inserimento nei quadri di arbitri già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

Art. A.15.16 – Qualifiche e tesseramento

I tesserati del CNA, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Arbitro,
- b) Arbitro Effettivo,
- c) Arbitro in Ruolo Provvisorio,
- d) Commissario Speciale.

Le norme relative al tesseramento, sia in caso di nuova tessera che di rinnovo della medesima, vengono emanate dal CDCA, in accordo con le disposizioni del CF della FIBS.

Le qualifiche di cui al presente articolo vengono conferite dal CDCA, che provvede, annualmente al tesseramento.

Art. A.15.17 – Aspirante Arbitro

La qualifica di Aspirante Arbitro ha, di norma, validità per una annata agonistica, trascorsa la quale l'arbitro dovrà partecipare ai corsi tecnici organizzati dal CNA per il passaggio ad Arbitro effettivo.

Art. A.15.18 – Arbitro Effettivo

La qualifica di Arbitro Effettivo viene riconosciuta agli aspiranti arbitri che hanno svolto attività adeguata, stabilita annualmente dal CDCA e che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi previsti per l'ottenimento di tale qualifica.

Art. A.15.19 – Arbitro in Ruolo Provvisorio

La qualifica di Arbitro in Ruolo Provvisorio è riconosciuta a quei tesserati alla FIBS, in possesso di altra tessera federale, i quali abbiano frequentato gli appositi corsi. Tali arbitri non possono arbitrare gare della propria società.

L'arbitro in Ruolo Provvisorio non può ottenere la qualifica di Arbitro Effettivo se non previa rinuncia scritta alla tessera diversa da quella del CNA.

Art. A.15.20 – Commissario Speciale

La qualifica di Commissario Speciale è riconosciuta a quei tesserati al CNA che abbiano seguito, con esito positivo, i corsi previsti per l'ottenimento di tale qualifica. La qualifica di Commissario Speciale può essere riconosciuta, sempre dal CDCA, anche a persone che abbiano frequentato corsi all'estero o presso Federazioni straniere o a persone ritenute particolarmente competenti in materia arbitrale.

I Commissari Speciali hanno il compito di valutare la direzione delle gare per le quali vengono designati, riferendone per scritto, entro 3 giorni, al CNA. Copia del referto del Commissario Speciale viene inviato immediatamente ai Designatori per le considerazioni opportune.

La qualifica di Commissario Speciale può essere riconosciuta anche ad arbitri in attività, con particolare esperienza, ma in tal caso non potranno valutare arbitri abilitati alla stessa serie di campionato.

Art. A.15.21 – Promozioni e Retrocessioni: condizioni

Gli arbitri risultati idonei all'esito dei corsi e che quindi sono ritenuti idonei per il passaggio di categoria, comunque, non potranno accedere alla direzione dei campionati di categoria superiore se non dopo una permanenza minima di 2 annate sportive nella categoria di campionato inferiore, ad eccezione per gli ex giocatori di carattere Nazionale o per i casi ritenuti validi dal CDCA.

Il CDCA nello stabilire le promozioni o le retrocessioni opera sulla scorta delle valutazioni dei Commissari Speciali, dei risultati dei corsi tecnici arbitrali e di ogni informazione ritenuta utile per una oggettiva valutazione. La decisione della esclusione dalle liste può essere adottata anche nel corso della stessa annata sportiva

Art. A.15.22 – Corsi, stage e attività tecniche di aggiornamento

Il CDCA stabilirà annualmente i requisiti necessari e le modalità per accedere ai corsi di abilitazione e specializzazione, stage ed altre attività tecniche di aggiornamento.

Art. A.15.23 – Arbitri Internazionali

Gli Arbitri Internazionali sono nominati, annualmente, dal CF della FIBS su proposta del CDCA.

Per essere proposti per la nomina ad Arbitro internazionale occorre avere i requisiti tecnici richiesti dal CNA e, condizione essenziale, aver diretto negli ultimi due anni precedenti alla nomina, gare di Play-Off della massima serie di baseball o di softball.

Gli Arbitri internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali.

Art. A.15.24 – Istruttori

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CNA, preposti all'istruzione degli Arbitri che hanno frequentato, con esito positivo, gli appositi corsi organizzati dal CNA e che abbiano dimostrato capacità didattiche e di insegnamento.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttore Nazionale,

- Istruttore Regionale.

Gli Istruttori hanno il dovere di partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CNA per il loro aggiornamento e di rendersi disponibili agli incarichi assegnati. L'inosservanza della presente disposizione comporta la revoca della qualifica.

Art. A.15.25 – Arbitri Benemeriti

Gli Arbitri Benemeriti vengono nominati dal CF della FIBS, su proposta del CDCA fra quegli arbitri che abbiano dimostrato qualità morali e tecniche ineccepibili, per il miglioramento tecnico ed organizzativo della categoria arbitrale.

Art. A.15.26 - Designazioni degli Arbitri per gare di campionati nazionali - Competenza

Il CF, per la Designazione degli Arbitri nei Campionati a carattere Nazionale, nomina un Designatore Arbitrale Nazionale ed eventualmente uno o più Designatori Arbitrali di Categoria, che fanno parte, rispettivamente, della Commissione Organizzazione Gare Nazionale e della Commissione Organizzazione Gare di Categoria.

Il CDCA predispone e fornisce ai Designatori, prima dell'inizio di ogni annata agonistica, la lista degli arbitri a disposizione per la direzione delle gare dei vari campionati a carattere nazionale. L'appartenenza ad una lista non è ritenuta limitativa e non vieta il passaggio o l'utilizzo dell'arbitro in un'altra serie di campionato.

La designazione degli arbitri è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

Art. A.15.27 - Designazioni degli Arbitri per gare di campionati regionali e provinciali – Competenza

Il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato Regionale, nomina, per i propri campionati, un Designatore Arbitrale Regionale che farà parte della Commissione Gare Regionale.

Gli Arbitri dei campionati nazionali sono tenuti, quando non altrimenti designati dal Designatore Nazionale, a svolgere attività anche nei campionati regionali e provinciali e, in caso di necessità, nei campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

L'Arbitro che rifiuti per più di 3 volte, nel corso del campionato, le designazioni di cui al presente articolo dovrà essere deferito dal Designatore al CDCA per i provvedimenti di competenza.

Art. A.15.28 - Designazioni Arbitri per Incontri Internazionali - Competenza

Annualmente il CF della FIBS su proposta del CDCA, trasmette alla CEB (European Baseball Confederation), IBAF (International Baseball Federation), ESF (European Softball Federation) e ISF (International Softball Federation) la lista degli arbitri internazionali a disposizione per il loro utilizzo nelle competizioni internazionali per le quali vengono richiesti Arbitri Italiani.

La designazione degli arbitri è di competenza degli organismi designanti internazionali.

Art. A.15.29 – Designazioni arbitrali – Adempimenti

Il CDCA all'inizio di ogni annata agonistica predispone la lista degli Arbitri a disposizione dei Designatori per i Campionati Nazionali. La designazione degli arbitri è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

Gli arbitri, salvo motivi di giustificato impedimento, hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto, il quale deve essere motivato e documentato e deve essere annunciato all'organismo designante alla immediata ricezione della designazione, tramite posta elettronica, fax o telefonicamente.

Tre rifiuti ingiustificati, anche se non consecutivi, possono comportare la esclusione temporanea o definitiva dalla liste di appartenenza o la retrocessione; la decisione è di competenza del CDCA. Il provvedimento sarà notificato al diretto interessato a mezzo di comunicazione scritta.

Gli arbitri sono tenuti a presentarsi in campo in tempo utile per gli adempimenti dovuti e comunque nei termini stabiliti dal CNA e devono rispettare le disposizioni generali e particolari impartite dagli Organismi Federali.

Gli Arbitri devono far pervenire al competente Organo Giudicante, nei termini stabiliti, il referto della gara e tutti i documenti attinenti alla gara stessa; in caso di ingiustificato ritardo nella trasmissione di detti documenti o di una loro lacunosa redazione sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Art. A.15.30 - Valutazioni

Gli Arbitri sono valutati dai Commissari Speciali, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal CDCA, all'inizio dell'anno sportivo.

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del CNA, anche su richiesta dei Designatori.

I Commissari Speciali debbono inviare il loro rapporto, entro 3 giorni dalla gara visionata, al CNA il quale ne invierà copia al Designatore.

Alla fine della stagione sportiva ogni arbitro ha il diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita. Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, l'arbitro deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

Art. A.15.31 - Perdita della qualifica di arbitro

La qualifica di arbitro della FIBS si perde per:

- dimissioni,
- ritiro definitivo della tessera,
- decadenza.

La decadenza viene pronunciata dal CDCA con il provvedimento di non rinnovo della tessera nei seguenti casi:

- motivi di carattere tecnico,
- ingiustificata inattività come arbitro,
- mancato rispetto delle disposizioni emanate dal CNA o dalla FIBS,
- per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito.

Il CDCA esprime, alla fine di ogni anno agonistico, il parere in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione successiva, anche in base a quanto segnalato dai Responsabili delle DRA nei loro rapporti informativi.

Il parere negativo del CDCA deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

L'interessato deve presentare reclamo al CNA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), entro 15 giorni dal ricevimento del parere negativo al rinnovo della tessera, specificando le motivazioni a fondamento della contestazione. In mancanza, si considera implicita l'accettazione da parte dell'interessato del provvedimento comunicato.

Il CDCA, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dall'interessato, può modificare il proprio parere ed autorizzare il rinnovo della tessera.

Nel caso che venga confermato il parere negativo, il Presidente del CNA dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di decadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

Art. A.15.32 - Diritti degli Arbitri

Gli Arbitri regolarmente nell'esercizio delle loro funzioni ed in ogni caso per fatti derivanti dalle stesse, sono rappresentanti ufficiali della FIBS e come tali devono essere rispettati.

In tale veste da parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere loro data piena tutela e assistenza.

Gli arbitri nella loro qualità di tesserati godono della assistenza assicurativa prevista annualmente dalla FIBS.

Gli arbitri effettivi, esclusi coloro che sono posti in congedo ricevono, su richiesta, una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono in Italia sotto l'egida della FIBS.

Art. A.15.33 - Doveri degli arbitri

Gli Arbitri sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- a) rispettare, e nell'esercizio delle proprie funzioni far rispettare, lo Statuto, i Regolamenti della FIBS ed ogni altra disposizione o delibera federale;
- b) attenersi ad ogni disposizione emanata dal CNA;
- c) attenersi alla clausola compromissoria, prevista dall'art. 52 dello Statuto;
- d) dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- e) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa dichiarazioni o commenti relativi a gare arbitrate o alle quali hanno semplicemente assistito;
- f) accettare ogni designazione di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche campionati minori, subordinatamente comunque agli impegni nazionali, salvo motivi di legittimo impedimento dovuto a:
 - occupazione professionale o studio,
 - esigenze familiari,
 - malattia o infortunio,
 - giustificati altri motivi;
- g) garantire la propria disponibilità, salvo motivi di legittimo impedimento, alla frequenza dei corsi tecnici e di perfezionamento, organizzati per il miglioramento della categoria.

Art. A.15.34 - Congedo

Gli Arbitri che per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia) non possono svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ad un mese ed inferiore ad un anno, deve presentare al CNA richiesta scritta, richiedendo un periodo di congedo specificando i motivi e la durata del congedo richiesto.

È facoltà del CDCA. concedere il congedo richiesto, definendo anche annualmente le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.15.35 - Posizione di Aspettativa

Gli Arbitri che non possono svolgere attività per un periodo di tempo superiore ad un anno o che assumono cariche od incarichi federali sono posti in aspettativa dal CDCA il periodo del mandato. Durante tale periodo rimane agli arbitri interessati l'osservanza dei doveri prescritti.

Il CDCA definirà le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.15.36 - Incompatibilità

Agli arbitri aspiranti ed effettivi non è consentito svolgere attività agonistica e dirigenziale presso le società affiliate alla FIBS e rappresentare in qualsiasi sede giurisdizionale la FIBS.

In ogni caso vale quanto disposto dall'art. 48 dello Statuto.

Art. A.15.37 - Assicurazione degli Arbitri

Tutti gli arbitri, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

REGOLAMENTO DI SETTORE

ART. A.16.00 - COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI

Art. A.16.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Classificatori (CNC) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione l'inquadramento, l'organizzazione, l'istruzione, la valutazione e la disciplina dei classificatori sul territorio nazionale.

Il CNC assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Al CNC è demandata, inoltre, la raccolta dati, l'organizzazione e la gestione degli archivi statistico-tecnici delle manifestazioni federali.

Art. A.16.02 - Composizione

Fanno parte del CNC i classificatori tesserati che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. A.16.03 - Sede

La sede del CNC è fissata dal CF.

Art. A.16.04 - Organi del CNC

Gli Organi del CNC sono:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Centrale Classificatori (CDCC),
- d) la Commissione Tecnica (CT),
- e) la Commissione Commissari Speciali,
- f) il Servizio Statistiche e Risultati (SSR).

Art. A.16.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCC sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica due anni, mentre i componenti della Commissione tecnica, della Commissione Commissari speciali e del Servizio Statistiche e Risultati sono nominati dal CDCC e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. A.16.06 - Presidente

Il Presidente del CNC viene nominato dal CF, che lo sceglie possibilmente tra i classificatori e rappresenta il CNC a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDCC. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal CDCC;
- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNC e delle Delegazioni Regionali Classificatori (DRC);
- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNC;

- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del CDCC, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CDCC, agli Organi di Giustizia Federale i classificatori ove ravvisi l'opportunità della adozione di sanzioni disciplinari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNC di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente

Art. A.16.07 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. A.16.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNC

Il CDCC è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da 3 Consiglieri, tutti scelti fra i classificatori non in attività, e nominati dal Consiglio Federale.

Partecipa alle riunioni del CDCC, senza diritto di voto, il Designatore Nazionale. Possono partecipare, se convocati, e senza diritto di voto anche i Responsabili degli Organi Tecnici relativamente agli argomenti di loro competenza.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più membri del CDCC, il CF provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCC sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCC hanno diritto a partecipare il PF ed il Segretario Federale e possono essere invitati, ove occorre, i Presidenti delle DRC. o loro delegati.

Il CDCC delibera a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia dei verbali deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, ai membri del CDCC ed alla Segreteria Federale della FIBS

Il Consiglio Direttivo, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre alle iniziative di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del CNC;
- d) nomina i componenti delle varie Commissioni;
- e) detta le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, relativamente all'attività dei classificatori, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;
- f) cura, di concerto con le Delegazioni Regionali della FIBS, il reclutamento dei classificatori e deliberare in ordine al loro inquadramento;
- g) detta le norme per i Commissari Speciali, degli Istruttori, nonché, disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
- h) promuove le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria dei Classificatori;
- i) propone al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Classificatori Benemeriti;
- j) delibera le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività;

- k) delibera, avvalendosi delle valutazioni della Commissione Tecnica e dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni dei Classificatori.

Il CDCC, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti

Art. A.16.09 - Commissione Tecnica

La Commissione tecnica, composta da due membri e da un Presidente, risponde della sua attività al CDCC ed è competente in merito a:

- a) aggiornamento e la interpretazione del "Manuale del Classificatore" attraverso studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il classificare, segnalando al CDCC la opportunità di emanare aggiornamenti al Manuale stesso;
- b) predisposizione dei programmi tecnici dei corsi di formazione, qualificazione e di aggiornamento dei Classificatori e degli Istruttori curandone l'organizzazione e lo svolgimento.

La Commissione Tecnica svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNC prima di entrare in vigore.

Art. A.16.10 - Commissione Commissari Speciali

La Commissione Commissari Speciali è composta da Commissari Nazionali e cura l'istruzione, la formazione ed il perfezionamento tecnico dei Commissari Speciali e Zonali, attraverso studi e ricerche relative al controllo ed alla valutazione dei classificatori e svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

Art. A.16.11 - Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNC

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNC o, per delega, dal Vice Presidente.

Art. A.16.12 - Delegazione Regionale Classificatori

L'attività periferica dei Classificatori è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali e, ove possibile, Provinciali del CNC.

Le Delegazione Regionale Classificatori (DRC) vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di tre Classificatori effettivi; qualora i tesserati di una Regione siano meno di tre, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCC.

Le DRC sono composte da un Presidente e da due membri e vengono tutti nominati dal Presidente del CNC, sentito il CDCC.

Le DRC collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

Art. A.16.13 - Assemblea della Delegazione Regionale Classificatori

L'Assemblea della DRC è costituita da tutti i Classificatori della DRC, ad eccezione dei Classificatori in Ruolo Speciale che possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto, e viene convocata dal Presidente della DRC, dietro autorizzazione scritta del Presidente del CNC concordando la data con il Presidente del CNC stesso.

Il Presidente della DRC ha l'obbligo di far conoscere, con apposita comunicazione scritta, o anche per via telematica, e con almeno 15 giorni di anticipo agli aventi diritto e per conoscenza al Presidente del CNC, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché l'OdG.

L'Assemblea della DRC svolge i seguenti compiti:

- a) propone al CDCC il Presidente della DRC;
- b) propone i Fiduciari Provinciali;
- c) discute per l'approvazione, la relazione del Presidente della DRC;
- d) discute per l'approvazione, sulle proposte avanzate, in apertura dei lavori, dai classificatori della Delegazione;
- e) discute su qualsiasi argomento iscritto all'OdG.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere inviato al Presidente del CNC entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

Art. A.16.14 - Compiti del Presidente della Delegazione Regionale Classificatori

Il Presidente della DRC ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni della DRC per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla, dal punto di vista tecnico, tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal CDCC e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) indice riunioni tecniche periodiche tenute da Istruttori Zonali alle quali è obbligatoria la presenza di tutti i Classificatori tesserati, in attività, della Regione o della Provincia; tale obbligo non sussiste per i Classificatori in Ruolo Speciale;
- d) convoca e presiede le Assemblee della DRC;
- e) segnala al Presidente del CNC le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del CNC.

In caso di decadenza od impedimento, o dimissioni il CDCC nomina un nuovo Presidente nei tempi e modalità da esso stabilite.

Il Presidente della DRC collabora con il Comitato Regionale FIBS al reclutamento dei Classificatori nella propria Regione

Art. A.16.15 - Servizio Statistiche e Risultati (SSR)

Il Servizio Statistiche e Risultati è diretto da un responsabile nominato dal CDCC che lo sceglie tra i classificatori.

Può essere articolato su più centri di raccolta i quali hanno ciascuno un proprio responsabile individuato tra i classificatori della provincia, nominato dal CD del CNC

Il Servizio Statistiche e Risultati risponde della sua attività al CDCC e svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'elaborazione dei dati statistici dei campionati federali e redige le relative classifiche;
- b) raccoglie i risultati dei campionati federali;
- c) fornisce i risultati, le classifiche e i dati statistici dei campionati federali agli organi di informazione e a quanti stabilito dal CF;
- d) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

Le spese per l'organizzazione od il funzionamento del Servizio Statistiche e Risultati gravano sul bilancio del CNC.

Art. A.16.16 - Formazione dei Quadri

Coloro che intendono partecipare ad un corso per Classificatori, debbono presentare domanda alla Delegazione Regionale competente per territorio, e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

La qualifica di Classificatore si consegue dopo la frequenza ed il superamento degli appositi corsi.

Il CDCC del CNC può deliberare l'inserimento nei quadri di Classificatori già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum

Art. A.16.17 – Qualifiche e tesseramento

I tesserati del CNC, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Classificatore,
- b) Classificatore Effettivo,
- c) Classificatore in Ruolo Speciale,
- d) Commissario Speciale.

Le norme relative al tesseramento, sia in caso di nuova tessera che di rinnovo della medesima, vengono emanate dal CDCC del CNC, in accordo con le disposizioni del CF della FIBS

Le qualifiche di cui al presente articolo vengono conferite dal Consiglio Direttivo del CNC, che provvede, annualmente al tesseramento.

Art. A.16.18 – Aspirante Classificatore

La qualifica di aspirante viene riconosciuta alle persone che hanno superato l'esame di abilitazione quali Ruolo Ufficiale presso una DRC (Corso di Primo Livello).

Trascorsi due anni agonistici, il classificatore con la qualifica di aspirante dovrà partecipare al corso per il passaggio ad effettivo, organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello), purché abbia classificato un numero di incontri minimo stabilito annualmente dal CDCC.

Il CDCC stabilisce annualmente la massima serie a cui sono abilitati i classificatori aspiranti.

Art. A.16.19 – Classificatore Effettivo

La qualifica di effettivo viene riconosciuta agli Aspiranti Classificatori che abbiano svolto l'attività stabilita annualmente dal CDCC e che, frequentato l'apposito corso organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello) abbiano superato l'esame di abilitazione.

Il CDCC stabilisce annualmente i requisiti necessari e le modalità di accesso e svolgimento degli stage di specializzazione.

Art. A.16.20 – Classificatore in Ruolo Speciale

La qualifica di Classificatore in Ruolo Speciale (RS) è riconosciuta a quei tesserati alla FIBS, tesserati per società affiliate alla FIBS, che abbiano frequentato, con esito positivo, l'apposito corso indetto dalla DRC

Il compito dei Classificatori in RS è quello di collaborare con il Classificatore Ufficiale designato nelle partite che si disputano in casa della società di appartenenza del classificatore in RS ed in mancanza del Classificatore Ufficiale sostituirlo ufficialmente, dando corso a tutti gli adempimenti previsti per il Classificatore Ufficiale Designato.

I Classificatori in ruolo speciale possono svolgere anche attività agonistica, tecnica e dirigenziale presso la FIBS.

Il Classificatore in Ruolo Speciale non può ottenere la qualifica di Arbitro Effettivo se non previa rinuncia scritta alla tessera diversa da quella del CNC.

Art. A.16.21 – Commissari Speciali

La distinzione di Commissario Speciale è conferita dal CDCC su proposta della CT ai classificatori effettivi che posseggano i necessari requisiti tecnici e didattici stabiliti annualmente dal CDCC.

I Commissari speciali hanno il compito di valutare i classificatori durante una gara riferendone per scritto, entro 3 giorni, al CNC.

Art. A.16.22 – Promozioni e Retrocessioni: condizioni

Il CDCC nello stabilire le promozioni o le retrocessioni opera sulla scorta dei risultati dei corsi tecnici e di ogni informazione ritenuta utile per una oggettiva valutazione. La decisione della esclusione dalle liste può essere adottata anche nel corso della stessa annata sportiva.

Art. A.16.23 – Corsi, stage e attività tecniche di aggiornamento

Il CDCC stabilirà annualmente i requisiti necessari e le modalità per accedere ai corsi di abilitazione e specializzazione, stage ed altre attività tecniche di aggiornamento.

Art. A.16.24 – Classificatori Internazionali

La distinzione di Classificatore Internazionale è conferita annualmente, dal CF della FIBS su segnalazione del CDCC, visto quanto proposto dalla Commissione Tecnica del CNC.

Per essere proposti per la nomina a Classificatore Internazionale occorre avere i requisiti tecnici stabiliti dal CDCC.

I Classificatori internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali.

Art. A.16.25 – Istruttori

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CNC, preposti all'istruzione dei Classificatori che hanno frequentato, con esito positivo, gli appositi corsi organizzati dal CNC e che abbiano dimostrato capacità didattiche e di insegnamento.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttore Nazionale,
- Istruttore Regionale.

Gli Istruttori hanno il dovere di partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CNC per il loro aggiornamento e di rendersi disponibili agli incarichi assegnati. L'inosservanza della presente disposizione comporta la revoca della qualifica.

Art. A.16.26 – Classificatore Benemerito

I Classificatori Benemeriti vengono nominati dal CF della FIBS, su proposta del CDCC del CNC fra i classificatori che abbiano svolto con continuità encomiabile almeno dieci anni di attività, eccellendo in campo nazionale ed internazionale, abbiano operato per il miglioramento tecnico ed organizzativo dei classificatori, dimostrando qualità morali e tecniche ineccepibili.

Art. A.16.27 - Designazioni dei Classificatori per gare di campionati nazionali - Competenza

Il CF, per la Designazione dei Classificatori nei Campionati a carattere Nazionale, nomina un Designatore Nazionale Classificatore.

Il CDCC predispone e fornisce ai Designatori, prima dell'inizio di ogni annata agonistica, la lista dei Classificatori a disposizione per la direzione delle gare dei vari campionati a carattere nazionale. L'appartenenza ad una lista non è ritenuta limitativa e non vieta il passaggio o l'utilizzo di Classificatore in un'altra serie di campionato.

La designazione dei Classificatori è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

Art. A.16.28 - Designazioni Classificatori per Incontri Internazionali - Competenza

Annualmente il CF della FIBS su proposta del CDCC, trasmette alla CEB (European Baseball Confederation), IBAF (International Baseball Federation), ESF (European Softball Federation) e ISF (International Softball Federation) la lista dei Classificatori internazionali a disposizione per il loro utilizzo nelle competizioni internazionali per le quali vengono richiesti Classificatori Italiani.

La designazione dei classificatori è di competenza degli organismi designanti internazionali

Art. A.16.29 – Designazioni – Adempimenti

Il CDCC all'inizio di ogni annata agonistica predispone la lista dei Classificatori a disposizione dei Designatori per i Campionati Nazionali. La designazione dei Classificatori è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

I Classificatori, salvo motivi di giustificato impedimento, hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto, il quale deve essere motivato e documentato e deve essere annunciato all'organismo designante alla immediata ricezione della designazione, tramite posta elettronica, fax o telefonicamente.

Tre rifiuti ingiustificati, anche se non consecutivi, possono comportare la esclusione temporanea o definitiva dalla lista di appartenenza o la retrocessione; la decisione è di competenza del CDCC. Il provvedimento sarà notificato al diretto interessato a mezzo di comunicazione scritta.

I Classificatori sono tenuti a presentarsi in campo in tempo utile per gli adempimenti dovuti e comunque nei termini stabiliti dal CNC e devono rispettare le disposizioni generali e particolari impartite dagli Organismi Federali.

I Classificatori devono far pervenire il ruolino della gara e tutti i documenti attinenti alla gara stessa al Servizio Statistiche e Risultati, nei termini stabiliti dalle norme federali; in caso di ingiustificato ritardo nella trasmissione di detti documenti o di una loro lacunosa redazione sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Art. A.16.30 - Valutazioni

I Classificatori sono valutati dai Commissari Speciali, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal CDCC, all'inizio dell'anno sportivo.

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del CNC, anche su richiesta dei Designatori.

I Commissari Speciali debbono inviare il loro rapporto, entro 3 giorni dalla gara visionata, al CNC il quale ne invierà copia al Designatore.

Alla fine della stagione sportiva ogni Classificatore ha il diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita. Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, il Classificatore deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

Art. A.16.31 - Perdita della qualifica di Classificatore

La qualifica di Classificatore della FIBS si perde per:

- a) dimissioni;
- b) ritiro definitivo della tessera;
- c) decadenza.

La decadenza viene pronunciata dal CDCC con il provvedimento di non rinnovo della tessera nei seguenti casi:

- motivi di carattere tecnico;
- ingiustificata inattività come Classificatore;
- mancato rispetto delle disposizioni emanate dal CNC o dalla FIBS;
- per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito.

Il CDCC esprime, alla fine di ogni anno agonistico, il parere in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione successiva, anche in base a quanto segnalato dai Responsabili delle DRC nei loro rapporti informativi.

Il parere negativo del CDCC deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

L'interessato deve presentare reclamo al CNC, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), entro 15 giorni dal ricevimento del parere negativo al rinnovo della tessera, specificando le motivazioni a fondamento della contestazione. In mancanza, si considera implicita l'accettazione da parte dell'interessato del provvedimento comunicato.

Il CDCC, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dall'interessato, può modificare il proprio parere ed autorizzare il rinnovo della tessera.

Nel caso che venga confermato il parere negativo, il Presidente del CNC dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di decadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

Art. A.16.32 - Diritti dei Classificatori

I Classificatori regolarmente nell'esercizio delle loro funzioni ed in ogni caso per fatti derivanti dalle stesse, sono rappresentanti ufficiali della FIBS e come tali devono essere rispettati.

In tale veste da parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere loro data piena tutela e assistenza.

I Classificatori nella loro qualità di tesserati godono della assistenza assicurativa prevista annualmente dalla FIBS.

I Classificatori effettivi, esclusi coloro che sono posti in congedo, ricevono, su richiesta, una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono in Italia sotto l'egida della FIBS.

Art. A.16.33 - Doveri dei Classificatori

I Classificatori sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- a) rispettare, e nell'esercizio delle proprie funzioni far rispettare, lo Statuto, i Regolamenti della FIBS ed ogni altra disposizione o delibera federale;
- b) attenersi ad ogni disposizione emanata dal CNC;
- c) attenersi alla clausola compromissoria, prevista dall'art. 52 dello Statuto;
- d) dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- e) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa dichiarazioni o commenti relativi a gare classificate o alle quali hanno semplicemente assistito;
- f) accettare ogni designazione di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche campionati minori, subordinatamente comunque agli impegni nazionali, salvo motivi di legittimo impedimento dovuto a:
 - g) occupazione professionale o studio;
 - h) esigenze familiari;
 - i) malattia o infortunio;
 - j) giustificati altri motivi;
- k) garantire la propria disponibilità, salvo motivi di legittimo impedimento, alla frequenza dei corsi tecnici e di perfezionamento, organizzati per il miglioramento della categoria.

Art. A.16.34 - Congedo

I Classificatori che per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia) non possono svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ad un mese ed inferiore ad un anno, deve presentare al CNC richiesta scritta, richiedendo un periodo di congedo specificando i motivi e la durata del congedo richiesto.

È facoltà del CDCC concedere il congedo richiesto, definendo anche annualmente le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.16.35 - Posizione di Aspettativa

I Classificatori che non possono svolgere attività per un periodo di tempo superiore ad un anno o che assumono cariche od incarichi federali sono posti in aspettativa dal CDCC per il periodo del mandato. Durante tale periodo rimane per i Classificatori interessati l'osservanza dei doveri prescritti.

Il CDCC definirà le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.16.36 - Incompatibilità

Ai Classificatori aspiranti ed effettivi non è consentito svolgere attività agonistica e dirigenziale presso le società affiliate alla FIBS e rappresentare in qualsiasi sede giurisdizionale la FIBS.

Art. A.16.37 - Assicurazione dei Classificatori

Tutti i Classificatori, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

REGOLAMENTO DI SETTORE

ART. A.17.00 - COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT)

Art. A.17.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Tecnici (CNT) è la Struttura Centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione l'inquadramento, l'organizzazione e l'istruzione dei tecnici baseball e softball sul territorio nazionale.

Il CNT assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Art. A.17.02 – Composizione

Fanno parte del CNT i tecnici in regola con il tesseramento per l'anno in corso che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. A.17.03 – Sede

La sede del CNT è fissata dal CF

Art. A.17.04 - Organi del CNT

Gli Organi del CNT sono:

- a) Il Presidente,
- b) Il Vice Presidente,
- c) Il Consiglio Direttivo Centrale Tecnici (CDCT),
- d) Le Commissioni Tecniche Baseball e Softball ,
- e) La Commissione per il Coordinamento dei Corsi Territoriali (CCT),
- f) La Consulta Nazionale.

Art. A.17.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCT sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica due anni, mentre i componenti delle Commissioni tecniche e della Commissione per il Coordinamento Corsi Territoriali sono nominati dal CD del CNT e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. A.17.06 - Presidente

Il Presidente del CNT viene nominato dal CF e rappresenta il CNT a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo del CNT;
- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNT e delle Delegazioni Regionali Tecnici (DRT);
- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNT;

- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CD, agli Organi di Giustizia Federale i Tecnici ove ravvisi l'opportunità della adozione di sanzioni disciplinari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNT di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente

Art. A.17.07 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente,
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. A.17.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNT

Il CCCT è composto dal Presidente del CNT, dal Vice Presidente, e da cinque Consiglieri, scelti fra i Tecnici tesserati alla FIBS e che siano iscritti nell'Albo dei Tecnici da almeno cinque anni, nominati dal CF.

Alle riunioni del CDCT partecipa di diritto, con parere consultivo, il Presidente della Commissione Attività Giovanile e Scolastica o un suo delegato. Possono altresì essere convocati, con parere consultivo, i responsabili degli Organi Tecnici.

Il CDCT nomina, nella sua prima riunione un Segretario.

Quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei componenti del CDCT, in tal caso non ha diritto a voto.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più componenti del CDCT, il CF, provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCT, sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCT hanno diritto a partecipare il PF, il Segretario Generale e i Consiglieri Federali eletti tra i rappresentanti dei tecnici. Possono inoltre essere invitati, ove occorra, i Presidenti delle DRT o loro delegati.

Il CDCT delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia dei verbali del CDCT deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della ratifica, alla Segreteria Generale FIBS che provvederà tempestivamente ad inviarne una copia al Presidente Federale ed ai Consiglieri Federali.

Art. A.17.09 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale del CNT

Il Consiglio Direttivo Centrale, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre a quelli di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) nomina i Responsabili ed i componenti degli Organi Tecnici ed emana le norme per il loro funzionamento;
- d) delibera in ordine alle proposte formulate dagli Organi Tecnici secondo le rispettive competenze;

- e) collabora con i Comitati Regionali della FIBS alla organizzazione dei corsi di formazione per Tecnici, indica i Docenti e cura lo svolgimento dei corsi stessi, designa i componenti delle Commissioni di esame e prescrive le modalità degli esami;
- f) organizza i corsi nazionali per l'ottenimento delle qualifiche previste dalla FIBS, stabilendone i programmi, le modalità di svolgimento e predisponendo le eventuali graduatorie per l'ammissione;
- g) autorizza sul territorio nazionale corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione;
- h) compila annualmente le liste dei Tecnici suddivisi per qualifica;
- i) nomina i componenti delle varie Commissioni;
- j) propone al CF i nominativi dei tecnici meritevoli della qualifica di "benemerito";
- k) emana le disposizioni annuali relative al tesseramento;
- l) delibera sulle domande di dimissioni, aspettativa e congedo;
- m) provvede alla redazione e diffusione di pubblicazioni tecnico didattiche;
- n) vigila sull'osservanza dei doveri incombenti ai tecnici;
- o) delibera in ordine alla istituzione ed allo scioglimento delle DRT;
- p) vigila e controlla tutti gli Organi Periferici e Tecnici del CNT e delibera su ogni altra questione di propria competenza, onde assicurare il migliore funzionamento del CNT;
- q) assolve ogni altro incarico eventualmente affidatogli dal CF.

Il CDCT, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno sei dei suoi componenti.

Art. A.17.10 – Commissioni tecniche baseball e softball

Le Commissioni tecniche baseball e softball, composte da due o quattro membri e da un Presidente, rispondono della loro attività al CCDT e, secondo le rispettive competenze, assolvono ai seguenti compiti:

- a) curano l'istruzione ed il perfezionamento dei tecnici di Baseball e Softball attraverso circolari, note d'orientamento e materiale didattico;
- b) predispongono i programmi dei corsi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento dei tecnici di baseball e softball curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- c) provvedono alla qualificazione dei formatori per tecnici di baseball e softball predisponendo i programmi dei corsi e curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- d) effettuano studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il baseball ed il softball;
- e) segnalano al CDC. i nominativi dei tecnici per l'inserimento nei corsi formatori per tecnici di baseball e softball;
- f) attuano le disposizioni del CDC. in merito al corretto svolgimento dei Corsi Territoriali.

Le Commissioni Tecniche svolgono ogni altro incarico affidatogli dal CDCT.

Le decisioni delle Commissioni Tecniche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNT prima di entrare in vigore.

Art. A.17.11 – Commissione Coordinamento Corsi Territoriali

La Commissione Coordinamento Corsi Territoriali, composta da due o quattro membri e da un Presidente, risponde della sua attività al Consiglio Direttivo del CNT, e, assolve ai seguenti compiti:

- a) controlla l'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi Territoriali, ne predisponde i programmi e l'omogeneizzazione delle procedure;
- b) organizza e dispone le procedure degli esami in linea con quanto stabilito dal CDC;
- c) controlla i risultati dei tecnici al termine dei corsi e sulla base di detti risultati propone al CD i tecnici ritenuti idonei.

La Commissione svolge inoltre ogni altro incarico affidatogli dal CDCT.

Le decisioni della Commissione Coordinamento Corsi Territoriali, prima di entrare in vigore, devono essere approvate dal CDCT.

Le decisioni della Commissione Tecniche devono essere approvate dal CDCT del CNT prima di entrare in vigore

Art. A.17.12 – La Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del CDCT e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNT.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su aspetti sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

I Presidenti delle DRT possono farsi rappresentare da un fiduciario provinciale della loro regione mediante delega scritta.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNT o, per delega, dal Vice Presidente.

Art. A.17.13 – Delegazione Regionale del CNT

L'attività periferica del CNT è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali e, ove possibile, Provinciali del CNT.

Le Delegazione Regionale Tecnici vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di cinque tecnici; qualora i tesserati di una Regione siano meno di cinque, costoro verranno aggregati, con principio di vicinarietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCT.

Le Delegazioni Regionali del CNT sono composte da tutti i Tecnici tesserati nella Regione e sono rette da un Presidente e da un Consiglio Direttivo (CDRT).

Le DRT collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

Art. A.17.14 – Compiti del Presidente della DRT

Il Presidente della Delegazione Regionale del CNT, nominato dal CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT, ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDRT per le quali predispose l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, secondo la programmazione stabilita dal CDRT e attua le disposizioni emanate dal CDCT, assumendone la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) partecipa con voto consultivo ai Consigli Direttivi degli Organi Periferici della FIBS;
- d) convoca e presiede le riunioni dei tecnici della Delegazione;
- e) propone alla DR e adotta direttamente tutte le iniziative atte al miglioramento del livello tecnico dei tesserati e del gioco nei limiti delle proprie competenze;
- f) provvede alla organizzazione di stage di aggiornamento e alla realizzazione e alla diffusione di pubblicazioni, filmati ed altri mezzi didattici a livello regionale, dandone comunicazione al CNT;
- g) propone alla DR i nominativi dei tecnici per il compito di coordinatore delle rappresentative regionali e dei componenti degli staff tecnici;
- h) esprime un parere sull'attività svolta da ciascun tecnico della propria DRT, relativamente al rinnovo della tessera;
- i) segnala eventuali infrazioni allo Statuto, ai Regolamenti Federali, a norme di carattere etico e/o comportamentale lesive dell'immagine dello sport o della FIBS, nonché di ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIBS o dal CNT.

In caso di decadenza, impedimento o dimissioni, il CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT, nominerà un sostituto.

Art. A.17.15 – Il Consiglio Direttivo Regionale del CNT

Il CDRT è composto dal Presidente della DRT e dai Fiduciari Provinciali della DRT.

I compiti del CDRT sono :

- a) studiare, organizzare, programmare l'attività della DRT e prendere tutte le iniziative atte al potenziamento ed al miglioramento tecnico dei quadri della DRT;
- b) rendere operative tutte le disposizioni emanate dal CNT e dalla FIBS;
- c) segnalare al CDCT i tecnici ritenuti meritevoli per l'ammissione ai corsi per il passaggio alle categorie superiori.

Il CDR, per lo svolgimento dei propri compiti, deve riunirsi, su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno; può essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta scritta del 60 per cento dei Fiduciari Provinciali.

Art. A.17.16 – I Fiduciari Provinciali del CNT

I Fiduciari Provinciali sono i rappresentanti del CNT nelle Province di loro competenza e vengono nominati dal CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT.

I Fiduciari Provinciali assolvono ai seguenti compiti fondamentali:

- a) attuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, le disposizioni emanate dal Presidente della DRT, dal CDRT, dal CNT e dalla FIBS;
- b) propagandare i corsi tecnici e reclutare nuovi tecnici nell'ambito della propria provincia;
- c) organizzare il gruppo provinciale dei tecnici;
- d) partecipare, con parere consultivo, ai Consigli Direttivi del Comitato Provinciale e collaborare con lo stesso per il raggiungimento degli scopi fissati.

Art. A.17.17 – Formazione dei quadri

Coloro che intendono partecipare ad un Corso di Formazione Territoriale per Tecnici di Base, debbono presentare domanda alla DRT del CNT competente per territorio e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano uno stato di salute psico-fisico accertata da un certificato medico di sana e robusta costituzione;
- c) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI;
- d) siano risultati idonei agli eventuali test di ammissione ai corsi.

Gli ammessi devono frequentare un corso di istruzione tecnica al termine del quale sosterranno l'esame di abilitazione.

Il CDCT stabilirà le norme per l'ammissione diretta agli esami dei Corsi per Tecnici di Base per coloro che ne facciano richiesta scritta ed abbiano ottenuto, nell'ambito dell'organizzazione federale, risultati tangibili e rispondenti alle norme e procedure di ammissione alle prove di esame per i vari livelli, non escludendo comunque, i requisiti di cui sopra.

Il CDCT può deliberare l'inserimento nei quadri di tecnici già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

Art. A.17.18 – Inquadramento

Le qualifiche tecniche possono essere rilasciate esclusivamente dal CNT, e vengono conferite a coloro che abbiano superato i corsi stabiliti per l'ottenimento di dette qualifiche.

Per svolgere l'attività di Tecnico durante gare ufficiali è comunque necessario essere in possesso della tessera federale, in regola per l'anno sportivo in corso, ed essere iscritti all'Albo dei Tecnici.

I tecnici sono tesserati dalla FIBS, su nomina del CDCT con le seguenti qualifiche:

- Operatore Sportivo – Scolastico,
- Tecnico di Base,

- Istruttore (Baseball – Softball),
- Allenatore (Baseball – Softball),
- Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio.

I tecnici che nel periodo stabilito dal Piano Nazionale di Formazione non raggiungeranno i crediti formativi necessari al mantenimento della qualifica saranno posti in aspettativa.

Su proposta del CDCT il CF stabilisce con apposita delibera le regole relative alla qualifica richiesta per condurre le squadre partecipanti ai campionati ufficiali della FIBS

I tecnici con la qualifica richiesta dalle disposizioni emanate dal CDCT possono inoltre accedere alle seguenti specializzazioni:

- Istruttore Giovanile e Scolastico,
- Tecnico Specializzato (Pitching coach, Hitting coach, ecc.),
- Tecnico Formatore.

Art. A.17.19 – Operatore Sportivo - Scolastico

La qualifica è riservata a coloro che:

- a) partecipando alla parte pratica del Corso di Formazione per Tecnico di Base svolgono attività in campo come tecnici in tirocinio;
- b) hanno frequentato il Corso di Formazione per Tecnico di Base, senza sostenere gli esami o siano risultati "non idoneo" all'esame stesso;
- c) hanno frequentato corsi di aggiornamento per insegnanti o corsi dell'ISEF senza poi accedere all'iter formativo di tecnico FIBS.

Le persone in possesso di tale qualifica possono svolgere attività di carattere promozionale e di animazione nella scuola e nelle strutture di promozione sportiva organizzate da Comuni, Province e Regioni.

La qualifica di Operatore Sportivo - Scolastico non abilita a condurre squadre partecipanti ai campionati ufficiali FIBS, ma dà la possibilità di svolgere attività in campo come assistenti. Non è possibile assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi scolastici e dei Centri Giovanili riconosciuti ufficialmente dalla FIBS.

L'inserimento nell'Albo dei Tecnici con la qualifica di Operatore Sportivo-Scolastico è subordinato alla richiesta scritta da parte degli interessati.

Art. A.17.20 – Tecnico di Base

La qualifica viene riconosciuta a coloro che avendo frequentato e/o superato gli esami finali del Corso Territoriale per Tecnico di Base, secondo i programmi stabiliti dal CNT, e avendo maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, abbiano presentato richiesta scritta per l'inserimento nell'Albo dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.21 – Istruttore

La qualifica viene riconosciuta a coloro che, in possesso della qualifica di Tecnico di Base, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale per Istruttore organizzato dal CNT, abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.22 – Allenatore

La qualifica viene riconosciuta ai tecnici che, attivi da almeno un anno nella qualifica di Istruttore, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale per Allenatore, abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.23 - Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio

Fatti salvi gli accordi bilaterali stipulati fra la FIBS e Federazioni straniere i cui tecnici avranno la qualifica di Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio, la medesima può essere riconosciuta:

- a) Ai tecnici provenienti da federazione straniera.
Dietro richiesta alla Segreteria Generale della FIBS da parte della Società interessata, il CDCT, valutate le domande pervenute, ha facoltà di proporre al Consiglio Federale il riconoscimento di tecnico nel Ruolo Speciale Transitorio. Un eventuale parere negativo deve essere motivato.
È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tali tecnici, una volta inseriti nel ruolo, vi rimangono solo per l'anno in corso, al termine del quale il CDCT, dopo un opportuno esame del loro operato, può riconoscere o meno l'inserimento nella qualifica più opportuna, tra quelle esistenti.
- b) Agli atleti provenienti da federazione straniera.
In via del tutto eccezionale e straordinaria, dietro richiesta presentata dalla Società di appartenenza il CDCT può proporre al Consiglio Federale il riconoscimento della qualifica di tecnico per l'atleta, dopo una valutazione del profilo tecnico dell'atleta, tramite un colloquio e/o l'esame di eventuali attestati rilasciati dalla Federazione di provenienza. Un eventuale parere negativo deve essere motivato. È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta formulata dal CNT per il riconoscimento per tale atleta ad operare come tecnico. Il Consiglio Federale possono respingere, motivandola, la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tale riconoscimento può accordato una sola volta. Per tali atleti è possibile continuare ad operare come tecnici FIBS frequentando i corsi tecnici previsti, superandone i relativi esami con le stesse modalità stabilite per i tecnici italiani.

Art. A.17.24 – Istruttore Giovanile e Scolastico

La qualifica viene riconosciuta a coloro che:

- siano in attività da almeno un anno con la qualifica di Tecnico di Base;
- abbiano frequentato l'apposito corso di specializzazione superando il relativo test di abilitazione.

Per tale qualifica il CNT tiene un apposito albo denominato "Albo degli Istruttori Giovanili e Scolastici".

Le persone in possesso di tale qualifica possono assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi dei Centri Giovanili e scolastici riconosciuti ufficialmente dalla FIBS

Norma Transitoria: vengono inseriti automaticamente nella qualifica tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo degli Istruttori Giovanili.

Art. A.17.25 – Tecnico Formatore

La qualifica di Formatore viene conferita a coloro che:

- siano attivi nel ruolo Allenatori da almeno 3 anni;
- abbiano frequentato il Corso di Abilitazione allo scopo predisposto dal CNT ed abbiano superato il relativo test di valutazione;
- siano in possesso dei requisiti tecnici e didattici richiesti per l'accesso ;
- abbiano seguito i previsti corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica.

La mancata disponibilità per due annate consecutive all'attività di formazione organizzata dal CNT comporta la sospensione della qualifica.

Art. A.17.26 – Corsi di Specializzazione

Ai tecnici che frequentano i corsi di specializzazione organizzati dal CNT viene rilasciato un certificato attestante la partecipazione e, per le qualifiche per le quali sono previsti esami o prove di valutazione o abilitazione, il relativo attestato.

Art. A.17.27 – Tesseramento

a) Rinnovo tessere

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno i tecnici che intendono rinnovare il tesseramento devono inviare al CNT la richiesta sul modulo predisposto, corredandola con la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente e con la tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT, verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

b) Rilascio nuove tessere

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici dei Corsi devono trasmettere alla Commissione CCT, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), entro sette giorni dalla data degli esami, tutta la documentazione relativa.

La Commissione CCT verificata l'idoneità o meno di ogni allievo, sottopone la documentazione alla ratifica del CDCT, il quale comunica agli interessati i risultati trasmettendo:

- il modello predisposto dal CNT per il tesseramento,
- il bollettino per il versamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

c) Rinnovo fuori termine

Per tutta l'annata agonistica, e comunque non oltre il 31 ottobre, è possibile, per coloro che non lo hanno fatto nei termini prescritti, rinnovare la tessera di Tecnico, facendone richiesta direttamente al CNT ed allegando:

- il modulo predisposto per il tesseramento fuori termine;
- la tassa maggiorata, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

d) Reintegro nei quadri tecnici

Coloro che, per qualunque motivo, non abbiano rinnovato il tesseramento, sono posti fuori quadro e possono essere reintegrati nella qualifica, facendone richiesta scritta al CDCT.

Il CDCT reintegrerà il Tecnico nella qualifica acquisita dopo averne verificato la posizione. A tale scopo il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta scritta di reintegro;
- documentazione dell'ultimo anno di tesseramento (tessera CNT o altro);
- ricevuta del pagamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Per ogni qualifica il CDCT forma gli Albi Nazionali e provvede a trasmetterli alla Segreteria Generale.

Nel caso in cui la permanenza fuori quadro superi i due anni agonistici, il tecnico decade dalla qualifica acquisita e dovrà sostenere un esame per la riammissione al livello iniziale dei quadri tecnici, pagando la relativa tassa.

Art. A.17.28 – Fuori Quadro

Vengono posti fuori quadro i tesserati che non hanno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso nei termini stabiliti dal presente regolamento di settore.

Art. A.17.29 – Benemeriti

Il CDCT può proporre al Consiglio Federale, per la nomina a benemerito, i tecnici che per almeno 15 anni abbiano acquisito meriti particolari nell'ambito dell'organismo federale.

Art. A.17.30 – Incompatibilità

Ai tesserati del CNT non è consentito essere tesserati nei ruoli effettivi degli Ufficiali di Gara (CNA e CNC).

Art. A.17.31 – Perdita della qualifica

Qualsiasi qualifica si perde per:

- Dimissioni,
- Ritiro definitivo della tessera da parte dell'organo competente su proposta del CDCT.

Art. A.17.32 – Diritti e Doveri

Con il tesseramento il Tecnico è tenuto all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della FIBS, nonché di ogni altra disposizione impartita dal CNT.

Il Tecnico ha il dovere di comunicare tempestivamente al CNT qualsiasi variazione di domicilio o di sede, anche se temporanea.

Tutti i tecnici, per poter essere ammessi in campo durante le manifestazioni ufficiali della FIBS, dovranno risultare tesserati per le rispettive Società (Mod. 1CNT o equivalenti).

Art. A.17.33 - Assicurazione Tecnici

Tutti i Tecnici, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

LISTA DEGLI ACRONIMI

| | |
|-------|--|
| AG | Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva |
| AP | Assemblea Provinciale |
| AR | Assemblea Regionale |
| CAA | Circolare Attività Agonistica |
| CAF | Commissione di Appello Federale |
| CAS | Centro di Avviamento allo Sport |
| CCF | Commissione Carte Federali |
| CCT | Commissione Coordinamento Corsi Territoriali (del CNT) |
| CCUS | Commissione Centri Universitari Sportivi |
| CDCA | Consiglio Direttivo Centrale Arbitri |
| CDCC | Consiglio Direttivo Centrale Classificatori |
| CDCT | Consiglio Direttivo Centrale Tecnici |
| CdP | Consiglio di Presidenza |
| CDP | Consiglio Direttivo Provinciale |
| CDR | Consiglio Direttivo Regionale |
| CDRT | Consiglio Direttivo Delegazione Regionale CNT |
| CEB | European Baseball Confederation |
| CF | Consiglio Federale |
| CFA | Commissione Federale Atleti |
| CGC | Commissione Organizzazione Gare di Categoria |
| CGL | Commissione Gare Locali |
| CGR | Commissione Organizzazione Gare Regionali |
| CGZ | Commissione Gare Zonali |
| CIBS | Commissione Impianti Baseball Softball |
| CMF | Commissione Medica Federale |
| CNA | Comitato Nazionale Arbitri |
| CNC | Comitato Nazionale Classificatori |
| CNT | Comitato Nazionale Tecnici |
| COG | Commissione Organizzazione Gare Nazionali |
| COGAG | Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile |
| COSO | Consulte delle Società |
| CRC | Collegio dei Revisori dei Conti |
| CRC | Comitato Regionale |
| CSSG | Commissione Sport Scolastico e Giovanile |
| CT | Commissione Tecnica (del CNC) |
| CVP | Commissione Verifica Poteri |
| DP | Delegato Provinciale |
| DR | Delegato Regionale |
| DRA | Delegazione Regionale Arbitri |
| DRC | Delegazione Regionale Classificatori |
| DRT | Delegazione Regionale CNT |

| | |
|------|---|
| ESF | European Softball Federation |
| GUC | Giudice Unico Sportivo di Categoria |
| GUR | Giudice Unico Sportivo Regionale |
| GUS | Giudice Unico Sportivo Nazionale |
| IBAF | International Baseball Federation |
| ISF | International Softball Federation |
| LEBA | Lega Società partecipanti al massimo campionato di Baseball |
| LESA | Lega Società partecipanti al massimo campionato di Softball |
| OdG | Ordine del Giorno |
| PF | Presidente Federale |
| RAAR | Responsabile Attività Agonistica Regionale |
| RAA | Regolamento Attività Agonistica |
| RO | Regolamento Organico |
| RTG | Regolamento Tecnico di Gioco |
| SSR | Servizio Statistiche e Risultati |
| UdG | Ufficiale di Gara |